



STABILIMENTO DI TARANTO




Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2012-0028207 del 21/11/2012

Spett.li

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
Divisione IV - Rischio rilevante e AIA  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147- ROMA

Gruppo Istruttore della  
Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
c/o ISPRA  
Via Vitaliano Brancati, 47  
00144 ROMA



Ns. prot.: DIR/212/12

Taranto, 16/11/2012

**OGGETTO:** “Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii - Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011”

Facendo seguito alla nota del M.A.T.T.M. prot DVA-2012-0026095 del 29/10/2012, in risposta alla nota ILVA del 30/08/2012 prot. DIR/144/12, con la presente si richiede la modifica del provvedimento di AIA per alcuni punti relativi alle attività di gestione di rifiuti, anche in riferimento alle garanzie finanziarie da presentare, secondo quanto di seguito riportato.

- a) *paragrafo 9.6.4.1 – attività di messa in riserva [R13] ed adeguamento volumetrico di rifiuti di legno per il successivo utilizzo esterno* – l’attività non è esercitata dal febbraio 2009 a seguito dell’intervenuto sequestro giudiziale che oltre alle aree interessate dal deposito di traversine ferroviarie ha interessato anche l’area di messa in riserva e gli impianti di macinazione dei rifiuti in legno. Pertanto, i rifiuti dalla data del sequestro vengono conferiti ai riutilizzatori esterni direttamente dai siti di deposito temporaneo. ILVA presenterà la garanzia finanziaria relativa all’attività di recupero in oggetto prima dell’eventuale riattivazione della stessa.



**ILVA S.R.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049  
SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02 / 307001 - FAX 02 / 33400621 - ITALIA -  
CAP. SOC. EURO 549.390.270,00 INT. VERS. - COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REG. IMPRESE MILANO N. 11435690158  
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.



STABILIMENTO DI TARANTO

- b) **paragrafo 9.6.4.2 – attività di messa in riserva (R13) di materiale refrattario per il successivo riutilizzo esterno** – l’attività è esercita in settore del deposito preliminare per “rifiuti non pericolosi”. Per tale motivo si fa riferimento alla garanzia finanziaria presentata. Nel contempo si richiede che nell’elenco dei rifiuti autorizzati allo stoccaggio (vedere tabella di paragrafo 9.6.3 di pag. 946 del Parere istruttorio Conclusivo) sia inserito anche il codice CER 161102.
- c) **paragrafi 9.6.4.3 e 9.6.4.4 – depositi di traversine ferroviarie e pneumatici** – l’attività è gestita in regime di deposito temporaneo e non di messa in riserva come indicato nelle tabelle riportate nel paragrafo 3.3 “Descrizione aree depositi temporanei rifiuti”, voci 41 a pg. 80 [traversine] e 66 di pag. 85 [pneumatici] del Parere Istruttorio Conclusivo.
- d) **paragrafo 9.6.4.5 – attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] dei rottami ferrosi per la produzione di materia prima secondaria per l’industria metallurgica** - rispetto alle previsioni di cui alla domanda di AIA e secondo quanto previsto nel PIC [pg. 958] “Sono fatte salve le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 333/2011 del Consiglio del 31-03-201 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE n. 333/2011, ILVA acquista rottame classificato “end of waste”. Pertanto, si richiede la variazione del quantitativo di rottame “rifiuto” da avviare a “messa in riserva – R13” ad un quantitativo di 3.500 ton/a e del quantitativo da avviare a recupero a 50.000 ton/a, come già comunicato nel punto 2.2.3 di cui alla nota ILVA prot. DIR/100 del 22/06/2012, relativa alla comunicazione di modifiche non sostanziali.
- e) **paragrafo 9.6.4.6 – attività di recupero [R5] e messa in riserva dei rifiuti contenenti zolfo per la produzione di acido solforico** – l’attività non viene più esercita dall’ottobre 2011. Per tale motivo si richiede che l’attività venga stralciata dal provvedimento di AIA.
- f) **paragrafo 9.6.4.7 – attività di recupero nell’industria siderurgica delle scaglie di laminazione [R4] e messa in riserva [R13]** – per tale attività si richiede la variazione del quantitativo di scaglie di laminazione di provenienza esterna, riportato nel provvedimento di AIA, da 50.000 ton/a a 10.000 ton/a.

Le garanzie finanziarie relative ai sopra riportati punti d) ed f), determinate secondo quanto riportato nella nota del 30/08/2012 prot. DIR/144/12, sono state già versate a favore della Provincia di Taranto.





STABILIMENTO DI TARANTO

Si precisa che tutte le attività di gestione rifiuti effettuate nello stabilimento sono ricomprese nel campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale, certificato ai sensi della norma ISO 14001:2004 dall'Ente di Certificazione IGQ, di cui si allega nota esplicativa del 10 ottobre 2012 prot. 12L2188. Conseguentemente, gli importi delle garanzie sono stati determinati applicando la riduzione del 40%, come previsto dallo stesso regolamento regionale.

Si allega alla presente attestazione di pagamento mediante bonifico bancario della tariffa prescritta per l'avvio del procedimento di modifica (Rif. CRO: 56538380108).

Distinti saluti  
Il Direttore  
Ing. Adolfo Buffo





ISTITUTO ITALIANO DI  
GARANZIA DELLA QUALITÀ

www.igq.it  
info@igq.it

> Sede  
20126 Milano  
Viale Sarca, 336  
Tel. 02 6610 1348  
Fax 02 6610 8409

Associazione riconosciuta  
D.M. 25/6/92 Min. Industria  
Trib. MI 1362/54  
C.F. e P. IVA 07871590159  
REA MI 1432780

Organismo Notificato CE 1608

Gent. Dott. Renzo Tomassini  
Ilva Spa  
Via Appia, km 648  
74100 Taranto TA

Rif. 12L2188

Milano, 10 ottobre 2012

### *Comunicazione Provincia di Taranto*

Gentili Signori,

a seguito di Vostra richiesta pervenuta via mail in data 9 ottobre 2012 in merito ai contenuti della comunicazione della Provincia di Taranto prot. PTA/2012/0081613/P del 25 settembre 2012, con particolare riferimento alla riduzione del 40% degli importi da prestare delle garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti, con la presente si intendono fornire le seguenti precisazioni:

- come già specificato con nostra comunicazione Rif. 12L0604 del 21 marzo 2012 (Allegato 1), durante le verifiche ispettive svolte da IGQ presso lo stabilimento Ilva SpA, unità produttiva di Taranto, finalizzate alla valutazione di conformità allo standard ISO14001:2004, sono state oggetto di verifica e quindi di certificazione ambientale anche le attività connesse di recupero e smaltimento rifiuti condotte presso lo stabilimento a supporto dei principali processi produttivi;
- il certificato di conformità alla norma ISO14001:2004 della società Ilva SpA, unità di Taranto, con validità fino al 30 aprile 2013 e fornito in copia conforme, riporta come ambito di certificazione il settore EA17 "Metalli e loro leghe, fabbricazione di prodotti in metallo" in quanto trattasi l'unità produttiva in oggetto di stabilimento siderurgico a ciclo integrale e pertanto necessariamente appartenente alla categoria settoriale sopra indicata. Riferimenti ad altri settori EA sono a nostro avviso impropri e potrebbero essere fuorvianti, soprattutto per un'unità come lo stabilimento Ilva SpA, unità produttiva di Taranto, nel quale vengono svolte innumerevoli attività interne connesse a supporto dell'attività principale;
- in data 15 settembre 2011 IGQ ha presentato ad ACCREDIA domanda di estensione del proprio accreditamento per lo schema Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) al settore EA24 limitatamente al recupero di rifiuti metallici. Il procedimento di estensione si è concluso in data 26 luglio 2012 con la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento (CSA AMB) di ACCREDIA, con cui viene rilasciata ad IGQ l'estensione dell'accreditamento per lo schema SGA al settore EA24 "Recupero, riciclo (limitatamente al recupero di rifiuti metallici)". Ad evidenza di ciò si allegano alla presente la suddetta delibera ed il certificato di

Cod. 10 - G\VAZIENDICERTIF\12L2188.doc - 09/10/12 : CGA/cga (1/3)



IGQ is a member of CISQ and IQNet, the International Certification Network



ISTITUTO ITALIANO DI  
GARANZIA DELLA QUALITÀ

www.igq.it  
info@igq.it

> Sede  
20126 Milano  
Viale Sarca, 336  
Tel. 02 6610 1348  
Fax 02 6610 8409

Associazione riconosciuta  
D.M. 25/6/92 Min. Industria  
Trib. MI 1362/54  
C.F. e P. IVA 07871590159  
REA MI 1432780

Organismo Notificato 1608

accreditamento rilasciato ad IGQ aggiornato con il settore EA24 (Allegati 2 e 3);

- il processo di estensione di accreditamento per il settore EA24, iniziato il 15 settembre 2011 e conclusosi positivamente il 26 luglio 2012 come sopra specificato, ha comportato la valutazione delle competenze degli ispettori qualificati da IGQ per lo schema SGA nel settore di estensione EA24, nonché verifiche in accompagnamento presso aziende del settore EA24 certificate da IGQ<sup>1</sup>. In base alle evidenze fornite ad ACCREDIA, nonché in accordo al paragrafo 1.3 ed alla Tabella 3 del Regolamento Tecnico RT-09 Rev. 1 del 29 novembre 2011 (RT-09)<sup>2</sup> del medesimo ente di accreditamento (Allegato 4), tutti gli ispettori IGQ qualificati per lo schema SGA sono risultati avere adeguate competenze relative al Macrosettore XI, che raggruppa i settori di attività EA24 ("Recupero, riciclo") ed EA39a ("Attività di trattamento dei rifiuti e risanamento").
- In base al paragrafo 1.2 del già citato documento RT-09, "*...gli auditor già in possesso della qualifica in qualsiasi Macrosettore del SGA, possono essere considerati qualificati anche per il Macrosettore IX.*"<sup>3</sup> Nella fattispecie, il Macrosettore IX include i seguenti settori di attività economiche: EA29a, EA29c, EA32, EA33, EA35 ed EA39b. Pertanto, per quanto affermato sopra ed al precedente punto elenco, gli ispettori IGQ, avendo le competenze necessarie e riconosciute nei Macrosettori ambientali IX e XI, nonché nei Macrosettori ambientali II e IV (inclusi rispettivamente il settore EA17b<sup>4</sup> ed EA17a<sup>5</sup>), sono qualificati per effettuare verifiche ispettive presso organizzazioni operanti nell'ambito dei settori EA17, EA24 ed EA39.

Tutto ciò premesso, IGQ ribadisce che la certificazione ambientale rilasciata allo stabilimento Ilva SpA di Taranto secondo la norma ISO14001:2004 è riferita al sito produttivo nel suo complesso, in forza del fatto che:

<sup>1</sup> Per ottenere l'accreditamento in un determinato settore EA Accredia prescrive che siano già state rilasciate certificazioni in tale settore fuori accreditamento.

<sup>2</sup> Il Regolamento Tecnico RT-09 Rev. 1 del 29 novembre 2011 "*Prescrizioni per l'accreditamento degli organismi operanti la certificazione dei sistemi di gestione ambientale (SGA)*" (scaricabile anche dal sito <http://www.accredia.it>) definisce e dettaglia requisiti specifici, oltre quelli contenuti nella norma ISO 17021:2011, da soddisfare da parte degli Organismi di Certificazione (OdC) per ottenere l'accreditamento ACCREDIA per lo schema SGA. In particolare la Sezione 1 (*Requisiti di competenza degli auditor e dei Gruppi di Audit degli OdC*) al paragrafo 1.3 individua XIV Macrosettori ambientali raggruppati ciascuno specifici settori EA di attività economiche, da prendere a riferimento "*... ai fini delle performance ambientali - con particolare riferimento alla qualificazione degli auditor nonché ad altri aspetti oggetto di altra regolamentazione -... (omissis)...*".

<sup>3</sup> Paragrafo 1.2, nota (8) alla Tabella 2 del RT-09

<sup>4</sup> 17b "Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine ed impianti"

<sup>5</sup> 17a "Attività metallurgiche"



www.igq.it  
info@igq.it

> Sede  
20126 Milano  
Viale Sarca, 336  
Tel. 02 6610 1348  
Fax 02 6610 8409

Associazione riconosciuta  
D.M. 25/6/92 Min. Industria  
Trib. MI 1362/54  
C.F. e P. IVA 07871590159  
REA MI 1432780


Organismo Notificato  1608

- Le verifiche ispettive hanno riguardato tutte le attività, principali e connesse, dell'unità produttiva, ivi incluse le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- Le attività di verifica sono state svolte da ispettori IGQ per lo schema SGA qualificati e competenti nell'ambito delle attività oggetto di certificazione, ossia nei settori EA17, EA24 ed EA39.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
ing. Dario Agalbato



Allegati:

Allegato 1: Lettera IGQ Rif. 12L0604 del 21 marzo 2012

Allegato 2: Lettera ACCREDIA Rif. DC2012STS212 del 27 luglio 2012

Allegato 3: Certificato di accreditamento n. 015D, rev. 06

Allegato 4: Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09 Rev. 1 del 29 novembre 2011

## **ALLEGATO 1**

Lettera IGQ Rif. 12L0604 del 21 marzo 2012

Gent. Dott. Renzo Tomassini  
Ilva Spa  
Via Appia, km 648  
74100 Taranto TA

Rif. 12L0604

Milano, 21 marzo 2012

*Precisazione circa le attività certificate ISO 14001 Ilva Spa -  
Stabilimento di Taranto*


Gentili Signori,

con la presente si precisa che le attività oggetto della certificazione ISO 14001 rilasciata a Ilva Spa, unità di Taranto, comprendono "Tutte le attività che concorrono alla produzione di acciaio da ciclo integrale ed attività connesse", quindi anche le seguenti attività di recupero e smaltimento rifiuti:

- recupero metalli;
- recupero sostanze inorganiche;
- attività di messa in riserva e deposito preliminare;
- discariche controllate.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
ing. Dario Agalbato



## **ALLEGATO 2**

Lettera ACCREDIA Rif. DC2012STS212  
del 27 luglio 2012



Spettabile  
IGQ  
Viale Sarca, 336  
20126 MILANO (MI)  
Italia

Att.: Ing. Dario AGALBATO  
Vs fax.: +39-0266108409

Vs. rif.:

Na. rif.: DC2012STS21E

Milano, 2012-07-27

**Oggetto:** Esito della riunione del Comitato Settoriale di Accreditazione Ambiente (CSA AMB) di ACCREDIA del 26 Luglio u.s.

La presente per informarVi che il Comitato Settoriale di Accreditazione Ambiente (CSA AMB) di ACCREDIA, nella riunione del 26 Luglio u.s., ha deliberato l'estensione del Vostro accreditamento per lo schema SGA al settore EA 24 "Recupero, riciclo (limitatamente al recupero di rifiuti metallici)".

Il Comitato, tuttavia, in considerazione dei contenuti dell'Osservazione emessa, pur prendendo atto dell'A/C proposta, ha richiesto che venga anticipata l'attività di sorveglianza sul settore oggetto di estensione alla prima occasione utile. Vi chiediamo pertanto di fornire ad ACCREDIA informazioni in merito alle prossime verifiche che avrete in programma per lo schema SGA nel settore EA 24.

Il Certificato revisionato seguirà a breve.

A disposizione per ulteriori informazioni, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
(Dr. Filippo TRIFILETTI)

ACCREDIA - Dipartimento Certificazione e Ispezione

Sede operativa e amministrativa: Via Tonale, 26 | 20125 Milano - Italy | Tel. +39 02 2100961 | Fax +39 02 21009637  
Sede legale: Via Guglielmo Saliceto, 7/9 | 00161 Roma - Italy | Tel. +39 06 8440991 | Fax +39 06 88411999  
milano@accredia.it | www.accredia.it | Partita IVA - Codice Fiscale 10566361001

pag.: 1/1

## **ALLEGATO 3**

Certificato di accreditamento n. 015D, rev. 06



L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



License Number 024

# CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO

## Accreditation Certificate

Registrazione n°  
Registration n° **015D** Rev. **06**

Si dichiara che  
We declare that

**IGQ**

**Istituto Italiano di Garanzia della Qualità**

Viale Sarca, 336 20126 - MILANO (MI) - Italia

è conforme ai requisiti  
della norma

UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006

meets the requirements  
of the standard

EN ISO/IEC 17021:2006

come Organismo di

**Certificazione di sistemi di gestione ambientale**  
(così come dettagliato nell'Allegato al presente Certificato)

as Body for the

**Certification of environmental management systems**  
(as stated in the Enclosure to this Certificate)

Il presente Certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Allegato e può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento nel caso di inadempienza accertata da parte di ACCREDIA. La validità dell'accREDITAMENTO può essere verificata sul sito WEB ([www.accredia.it](http://www.accredia.it)) o richiesta direttamente al Dipartimento di competenza.


*This Certificate is not valid without the relative Enclosure and can be suspended or withdrawn at any time in the event of non fulfillment as ascertained by ACCREDIA. Confirmation of the validity of accreditation can be verify on website ([www.accredia.it](http://www.accredia.it)) or by contacting the relevant Department.*

Data di 1<sup>a</sup> emissione  
1st issue date  
2001 -11 -30

Data di modifica  
Modification date  
2012 -07 -26

Data di Scadenza  
Expiring date  
2013 -11 -29

  
Il Direttore di Dipartimento  
The Department Director

  
Il Presidente  
The President

  
Il Direttore Generale  
The General Director

ACCREDIA

Sede operativa: Via Tonale, 26 | 20125 Milano - Italy | Tel. +39 02 2100961 | Fax +39 02 21009637  
Sede legale: Via Guglielmo Saliceto, 7/9 | 00161 Roma - Italy | Tel. +39 06 8440991 | Fax +39 06 8841199  
info@accredia.it | [www.accredia.it](http://www.accredia.it) | Partita IVA - Codice Fiscale 10566361001

**Allegato al Certificato di accreditamento n° 015D Rev. 06**  
*Enclosure to the accreditation Certificate n° 015D Rev. 06*

rilasciato a / issued to:

**IGQ**Certificazione di sistemi di gestione ambientale in  
conformità alla norma:

- UNI EN ISO 14001:2004

nel seguenti settori di accreditamento:




- 17 Metalli e loro leghe, fabbricazione di prodotti in metallo
- 24 Recupero, riciclo (Limitatamente al recupero di rifiuti metallici)

*Certification of environmental management systems  
in conformity with the standard:**- EN ISO 14001:2004**in the following accreditation sectors:*

- Basic metals and fabricated metal products*
- Recycling (With limitation to recovery of metal waste)*

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 2013 -11 -29  
*The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 2013 -11 -29*

La classificazione dei settori di accreditamento è conforme a quella concordata in sede europea  
*Classification of accreditation sectors is in conformity with that one agreed at European level*

  
Il Direttore di Dipartimento  
*The Department Director*  
Il Presidente  
*The President*  
Il Direttore Generale  
*The General Director*

Milano, 2012 -07 -26

**ACCREDIA**

Sede operativa: Via Tonale, 26 | 20125 Milano - Italy | Tel. +39 02 2100961 | Fax +39 02 21009637  
Sede legale: Via Guglielmo Saliceto, 7/9 | 00161 Roma - Italy | Tel. +39 06 8440991 | Fax +39 06 8841199  
Info@accredia.it | www.accredia.it | Partita IVA - Codice Fiscale 10566361001

<b>Titolo/Title</b>	<b>Prescrizioni per l'accREDITamento degli organismi operanti la certificazione dei sistemi di gestione ambientale (SGA)</b>
	<i>Directives for accreditation of Bodies performing the certification of Environmental Management Systems (EMS)</i>
<b>Sigla/Reference</b>	<b>RT- 09</b>
<b>Revisione/Revision</b>	<b>01</b>
<b>Data/Date</b>	<b>2011-11-29</b>

Redazione	Approvazione	Autorizzazione all'emissione	Entrata in vigore
Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro	Il Consiglio Direttivo	Il Direttore Generale	2011-12-12

*Il presente documento è di proprietà di ACCREDIA e non può essere riprodotto o diffuso in parte o per intero, se non dietro autorizzazione scritta del Direttore Generale.*

## INDICE

Introduzione.....	4
Riferimenti.....	4
1 Requisiti di competenza degli auditor e dei Gruppi di Audit degli Organismi di Certificazione (OdC) .....	5
1.1 Competenze degli auditor e dei responsabili del Gruppo di Audit.....	5
1.2 Competenze del Gruppo di audit.....	7
1.3 Macrosettori ambientali.....	7
2 Verifiche previste in Stage 1 .....	8
3 Verifiche attinenti alla Conformità legislativa delle Organizzazioni richiedenti la certificazione ambientale .....	9
3.1 Responsabilità degli Organismi di Certificazione e delle Organizzazioni.....	9
3.2 Relazione tra le "Autorizzazioni" e le certificazioni rilasciate ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 .....	9
3.3 Valutazione della conformità degli aspetti di natura tecnica, operativa e analitica in fase di certificazione.....	10
3.4 Valutazione degli aspetti cogenti in occasione degli audit di sorveglianza e rinnovo ..	10
3.5 Procedimenti legali in corso.....	11
4 Gestione degli audit di sorveglianza; Procedure di sorveglianza e rinnovo .....	11
4.1 La programmazione delle attività di sorveglianza .....	12
4.2 Le problematiche ricorrenti .....	12
4.3 Criteri di conduzione delle attività di sorveglianza.....	13
5 Prescrizioni per la conduzione di verifiche efficaci ed omogenee in relazione al possesso del certificato prevenzione incendi (CPI) da parte delle organizzazione che richiedono la certificazione UNI EN ISO 14001 .....	14
5.1 Organizzazioni non soggette alle procedure integrate di cui al D.Lgs. 334/99 .....	15
5.2 Organizzazioni soggette alle procedure integrate di cui al D.Lgs. 334/99 .....	16
6 Prescrizioni per la conduzione di audit efficaci ed omogenei in relazione all'individuazione di "pericolo concreto e attuale di superamento dei limiti" ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e sue modifiche e integrazioni .....	17
7 Prescrizioni per la conduzione di audit efficaci ed omogenei in relazione alla definizione dello scopo di certificazione .....	18
7.1 Esclusioni.....	19

8	Prescrizioni per la conduzione di audit efficaci ed omogenei rispetto al Punto 4.4.6 "Gestione di fornitori e appaltatori" della norma UNI EN ISO 14001 .....	20
9	Criteri per la definizione del confine tra requisiti ambientali e di igiene e sicurezza sul lavoro, ai fini delle verifiche di conformità alla norma ISO 14001 .....	20
9.1	<i>Considerazioni generali</i> .....	20
9.2	<i>Precisazioni sui confini tra i due schemi</i> .....	20
10	Prescrizioni per la certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 nel settore EA 36 con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni con competenze territoriali .....	22
10.1	<i>Continuità e coerenza della Politica, degli obiettivi e del Sistema di Gestione ambientale</i> .....	22
10.2	<i>Aspetti ambientali diretti ed indiretti</i> .....	23
10.3	<i>Conformità legislativa</i> .....	23
10.4	<i>Competenze del personale</i> .....	25
10.5	<i>Comunicazione con il pubblico e le parti interessate</i> .....	25
10.6	<i>Emergenze</i> .....	26
10.7	<i>Audit interni</i> .....	27
10.8	<i>Entità minima certificabile</i> .....	27
10.9	<i>Determinazione della durata delle visite ispettive (calcolo dei "man-days")</i> .....	28

## Introduzione

Il presente documento ACCREDIA contiene una serie di specificazioni rispetto alla norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17021, concordate tra Accredia e gli Organismi di Certificazione al fine di rendere omogeneo il comportamento degli auditor e degli stessi Organismi accreditati, facendo riferimento anche alle Guide EA/IAF applicabili.

A seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa volto a promuovere "l'importanza della normazione tecnica, dell'accreditamento e della verifica per le imprese, la Pubblica Amministrazione e la società", avvenuta il 17 Dicembre 2007 tra SINCERT ed UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione, il Regolamento Tecnico RT09 è stato riesaminato dal competente Gruppo di lavoro UNI allo scopo di separare i contenuti pertinenti l'accreditamento da quelli relativi a interpretazione della norma UNI EN ISO 14001:04, di competenza UNI.

Questa attività ha portato alla elaborazione del Rapporto Tecnico UNI/TR 11331 "Sistemi di gestione ambientale - Indicazioni relative all'applicazione della UNI EN ISO 14001 in Italia", formulate a partire dalle criticità emerse e dalle esperienze pratiche" del Giugno 2009 ed alla contestuale emissione della revisione 00 del RT-09 Accredia.

La presente revisione 01 del RT-09 Accredia si è resa necessaria a seguito della pubblicazione dell'ulteriore Rapporto Tecnico UNI/TR 11405 "Sistemi di Gestione Ambientale – Applicazione della norma UNI EN ISO 14001 nella Pubblica Amministrazione con competenze di gestione del territorio" del Febbraio 2011. Il Rapporto Tecnico UNI/TR 11405 ha infatti acquisito e rielaborato le indicazioni pertinenti l'applicazione della norma UNI EN ISO 14001 alle Pubbliche Amministrazioni precedentemente contenute nel capitolo 10 del RT09 revisione 00 che è stato ristrutturato contenendo i soli requisiti per l'accreditamento.

Si ricorda che i contenuti del presente Regolamento Tecnico RT-09 devono essere rispettati dagli Organismi accreditati, unitamente ai contenuti dei Rapporti Tecnici UNI/TR 11311 e UNI/TR 11405.

## Riferimenti

Il presente Regolamento fa riferimento a quanto prescritto dai seguenti documenti/norme, nella revisione/edizione in corso di validità:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17021 "Requisiti per gli Organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione";
- Regolamento Generale Accredia RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione";
- Guida EA-7/05 "EA Guidance on the Application of ISO/IEC 17021:2006 for Combined Audits";
- IAF MD 1:2007 "IAF Mandatory Document for the Certification of Multiple Sites Based on Sampling";
- IAF MD 2:2007 "IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems";
- IAF MD 3:2008 "IAF Mandatory Document for Advanced Surveillance and Recertification Procedures";
- IAF MD 5:2009 "IAF Mandatory Document for Duration of QMS and EMS Audits";
- Rapporto Tecnico UNI/TR 11331:2009 "Indicazioni relative all'applicazione della UNI EN ISO 14001 in Italia, formulate a partire dalle criticità emerse e dalle esperienze pratiche";

NOTA: Nel presente RT le norme e i documenti non datati si intendono applicabili nella versione corrente.

## 1 Requisiti di competenza degli auditor e dei Gruppi di Audit degli Organismi di Certificazione (OdC)

Questo capitolo fornisce agli OdC indicazioni operative per la corretta applicazione della UNI CEI EN ISO/IEC 17021 in materia di competenza degli auditor e di quanto definito nella UNI EN ISO 19011 "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale".

Questo capitolo intende definire anche per gli auditor dei sistemi di gestione ambientale alcuni requisiti stabiliti per gli auditor dei sistemi di gestione per la qualità nel Regolamento ACCREDIA per l'accreditamento degli organismi di certificazione.

Si precisa comunque che è piena responsabilità degli OdC adottare le modalità più opportune per qualificare i propri auditor al fine di utilizzare GVI pienamente competenti e corrispondenti ai requisiti delle norme applicabili.

Gli acronimi AVI (addetto alla VI) e RGVI (Responsabile del Gruppo di VI), ove utilizzate nel presente documento, sono da intendersi come sinonimi rispettivamente delle dizioni Auditor e Responsabile del Gruppo di Audit (UNI EN ISO 19011).

### 1.1 Competenze degli auditor e dei responsabili del Gruppo di Audit

Nel seguito sono riportati criteri di accertamento delle competenze dei singoli auditor utilizzati dagli OdC per gli Audit dei sistemi di gestione ambientale.

L'OdC deve accertare che ogni RGVI ed ogni AVI rispetti i requisiti indicati nella seguente tabella 1 prima di utilizzarlo come membro effettivo del GVI.

Si precisa che ACCREDIA non entra nel merito della possibilità o meno dell'OdC di addebitare al cliente costi per la partecipazione all'Audit di personale che non rispetti requisiti definiti nelle successive tabelle.

Tabella 1 : Requisiti minimi per AVI ed RGVI di SGA (competenze, conoscenza e abilità)

	AVI di SGA	Da AVI di SGQ ad AVI di SGA	Da RGVI di SGQ a RGVI di SGA	Da AVI di SGA a RGVI di SGA
Grado di istruzione	Istruzione secondaria	Nessun requisito addizionale	Nessun requisito addizionale	Nessun requisito addizionale
Esperienza di lavoro complessiva	4 anni per laureati e 5 anni per diplomati	Nessun requisito addizionale	Nessun requisito addizionale	Nessun requisito addizionale
Esperienza di lavoro in campo specificatamente ambientale (2)	Almeno 2 anni dei 4/5 complessivi	Almeno 2 anni di attività in campo ambientale	Almeno 2 anni di attività in campo ambientale	Nessun requisito addizionale

Formazione ed addestramento come auditor	Corso di almeno 40 ore (3)	Corso di almeno 24 ore in materia ambientale con parti dedicate all'applicazione della legislazione ambientale e in accordo alle tematiche ambientali previste per il corso di 40 ore (4).	Corso di almeno 24 ore in materia ambientale con parti dedicate all'applicazione della legislazione ambientale e in accordo alle tematiche ambientali previste per il corso di 40 ore (4).	Nessun requisito addizionale
Esperienze di audit	4 audit di SGA completi (5) e non meno di 20 giorni (1) nel ruolo di AVI in training sotto la direzione e guida di un RGVI qualificato per SGA. Gli audit dovrebbero essere completati negli ultimi 3 anni consecutivi.	3 audit ambientali completi (5) e non meno di 15 giorni (1) nel ruolo di AVI in training sotto la direzione e guida di un RGVI qualificato per SGA. Gli audit dovrebbero essere completati negli ultimi 2 anni consecutivi.	3 audit ambientali completi (5) e non meno di 15 giorni (1) nel ruolo di RGVI sotto la direzione e guida di un RGVI qualificato per SGA. Gli audit dovrebbero essere completati negli ultimi 2 anni consecutivi.	3 audit di SGA completi (5) e non meno di 15 giorni (1) nel ruolo di RGVI sotto la direzione e guida di un RGVI qualificato per SGA. Gli audit dovrebbero essere completati negli ultimi 2 anni consecutivi.

- (1) Nel conteggio delle giornate-uomo possono essere conteggiate anche i tempi di preparazione e di reporting.
- (2) Attività specificatamente ambientali sono ad esempio: tecnico o gestore di impianti di depurazione, tecnico di laboratorio per analisi ambientali; attività di ispezione e/o controllo tecnico – ambientali, consulenza in campo ambientale; non sono accettabili diciture generiche quali "attività di consulenza per ambiente, qualità e sicurezza".
- (3) Il corso dovrebbe comprendere almeno i seguenti argomenti:
- richiamo alle norme di sistema applicabili;
  - illustrazione ed applicazione delle norme sull'audit ambientale;
  - programmazione, attuazione, documentazione delle VI ambientali;
  - scienze e tecnologie ambientali (impatti ambientali, tecniche di abbattimento, tecniche di monitoraggio, ecc.);
  - aspetti ambientali dei processi;
  - aspetti di comunicazione;
  - legislazione ambientale.
- Almeno 16 ore devono essere dedicate ad esercitazioni pratiche, comprensive di una simulazione di un audit ambientale; deve essere previsto il superamento di un esame finale con prova scritta; il corso dovrà essere tenuto da almeno 2 docenti con almeno 5 anni di esperienza documentata in materia di realizzazione di audit di SGA.
- Auditor o responsabili di audit ambientale certificati da OdC del personale accreditati da ACCREDIA o da altri organismi accreditati da enti firmatari degli accordi EA MLA sono docenti conformi ammissibili.
- I corsi qualificati da OdC del personale accreditati da ACCREDIA o da altri organismi accreditati da enti firmatari degli accordi EA MLA, o i corsi gestiti da competenti enti internazionali (o di singoli paesi esteri).
- (4) Il corso deve essere focalizzato sulla legislazione ambientale, sulle scienze e tecnologie ambientali e sugli aspetti specifici della UNI EN ISO 14001 e della conduzione degli audit di SGA.
- (5) Per audit completo si intende un audit che copra tutte le fasi descritte dal p.to 6.3 (Conduzione del riesame della documentazione) al p.to 6.6 (Preparazione, approvazione e distribuzione del rapporto di audit) della UNI EN ISO 19011 e che copra l'intera norma del sistema di gestione ambientale.

## 1.2 Competenze del Gruppo di audit

Oltre alle competenze che deve possedere ciascun membro del GVI, come descritte nel precedente p.to 1.1, il GVI, nel suo complesso, deve soddisfare quanto riportato nella seguente tabella 2.

Fermo restando il valore aggiunto che un esperto di settore (o legislativo) può conferire ad un audit di SGA, le giornate uomo degli esperti tecnici non qualificati come auditor (anche per il fatto che non possono operare indipendentemente) non possono essere conteggiate per raggiungere il valore minimo tabellare dell'allegato B del documento IAF MD 5.

Tabella 2: requisiti relativi al GVI

Area di competenza	Requisiti
Conduzione del team e gestione dei processi di audit	1 membro qualificato come RGVI di SGA
Conoscenza dei requisiti legislativi in campo ambientale	Almeno un componente del GVI deve documentare almeno 2 anni di lavoro in campo specificatamente ambientale (7) con coinvolgimento diretto in attività che prevedano l'applicazione e la verifica di requisiti legislativi ambientali.
Conoscenze tecniche e degli aspetti e impatti ambientali	Almeno un componente del GVI deve documentare almeno 2 anni di lavoro in campo tecnico - ambientale (7) nel macrosettore (8) oppure 5 VI di SGA complete (9) nel macrosettore (8).

(7) Attività specificatamente ambientali sono ad esempio: tecnico o gestore di impianti di depurazione, tecnico di laboratorio per analisi ambientali; attività di ispezione e/o controllo tecnico – ambientali, consulenza in campo ambientale; non sono accettabili diciture generiche quali "attività di consulenza per ambiente, qualità e sicurezza".

(8) A questo fine non sono validi gli audit condotti nei settori non qualificanti.

Gli auditor già in possesso della qualifica in un qualsiasi Macrosettore del SGA, possono essere considerati qualificati anche per il Macrosettore IX.

(9) Per audit completo si intende un audit che copra tutte le fasi descritte dal p.to 6.3 (Conduzione del riesame della documentazione) al p.to 6.6 (Preparazione, approvazione e distribuzione del rapporto di audit) della UNI EN ISO 19011 e che copra l'intera norma del sistema di gestione ambientale.

## 1.3 Macrosettori ambientali

Ai fini delle performance ambientali – con particolare riferimento alla qualificazione degli auditor nonché ad altri aspetti oggetto di altra regolamentazione – i classici settori di attività economiche vengono, convenzionalmente, raggruppati nei seguenti macrosettori:

Tabella 3

MACROSETTORE	SETTORE NON QUALIFICANTE
I; 1, 3, 30	30
II; 17b, 18,19, 20, 21, 22, 23a, 23b, 23c, 23d, 29b, 31a, 31b	23, 31a
III; 7, 8, 9	8
IV; 2, 15, 16, 17a, 23f, 28	23f
V; 6, 23e	
VI; 4, 5	
VII; 10, 12, 13, 14	14
VIII; 25, 26, 27	27

IX; 29a, 29c, 32, 33, 35, 39b	
X; 11	
XI; 24, 39a	
XII; 34	
XIII; 36, 37	37
XIV; 38	

Nota: 17a = 24 codifica NACE rev. 2 (Attività metallurgiche)  
17b = 25 codifica NACE rev. 2 (Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine ed impianti)  
39a = 37, 38.1, 38.2, 39 codifica NACE rev. 2 (Attività di trattamento dei rifiuti e risanamento)  
39b = 59.1, 60, 63.9, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99 codifica NACE rev. 2

## 2 Verifiche previste in Stage 1

Questo capitolo intende fornire alcune indicazioni operative per un approccio efficace ed omogeneo alle verifiche che la norma richiede siano effettuate nel corso dello Stage 1.

Qualunque sia la terminologia utilizzata dall'OdC, dovrà essere documentato in modo trasparente ed inequivocabile ad ACCREDIA quali fasi dell'iter di certificazione siano riconducibili allo Stage 1.

In fase di primo accreditamento e di sorveglianza, è cura di ACCREDIA verificare direttamente la fase di Stage 1.

Lo Stage 1 può essere preceduto, qualora l'organizzazione lo richieda, da un pre-audit il quale, però, non può avere durata superiore ai 2 (due) gg-uomo.

Tra gli scopi dello Stage 1 vi è anche la corretta pianificazione dello Stage 2. L'intervallo di tempo tra le due fasi deve consentire:

- la preparazione e la comunicazione all'organizzazione da certificare di un Piano di audit per lo Stage 2, dopo il completamento dello Stage 1;
- l'adeguata gestione da parte dell'Organizzazione dei problemi che nell'audit di stage 2 potrebbero essere classificati come non conformità

Esclusivamente nel caso di Organizzazioni con meno di 10 dipendenti e di impatto ambientale "basso" o "limitato" (come definito dal documento IAF MD 5), è possibile eseguire gli Stage 1 e 2 in giornate consecutive. Tuttavia resta confermato che, qualora l'esito dell'audit dello Stage 1 dimostri la presenza di problemi che possono essere classificati come non conformità tali da precludere la possibilità del rilascio della certificazione, cioè di carenze nel soddisfare uno o più requisiti della norma o situazioni che sollevano dubbi significativi in merito alla capacità del sistema di gestione ambientale del cliente di conseguire i risultati previsti (cfr. UNI CEI EN ISO/IEC 17021 punto 9.1.15), non è ovviamente possibile procedere all'esecuzione dello Stage 2 consecutivo allo Stage 1.

L'OdC deve informare esplicitamente le Organizzazioni clienti che – nei casi sopra descritti - lo Stage 2 deve essere ripianificato ad una adeguata distanza di tempo per consentire all'organizzazione cliente la soluzione dei problemi riscontrati e la visita ispettiva interrotta al termine dello Stage 1.

Si precisa che, per raggiungere gli obiettivi fissati dal punto 9.2.3.1.1 della UNI CEI EN ISO/IEC 17021, nel corso dello Stage 1, l'OdC è tenuto a:

1. Valutare che la documentazione del SGA dell'Organizzazione, incluse le procedure, copra tutti i requisiti della norma e sia ad essi conforme;
2. Valutare un ciclo completo di audit interno, esteso a tutti i siti, esaminandone la programmazione ed i rapporti, anche al fine di pianificare gli audit di Stage 2;
3. Verificare che l'Organizzazione abbia identificato e sottoposto a valutazione tutti gli aspetti ambientali *"delle proprie attività, prodotti e servizi che all'interno del campo di applicazione definito"*

per il sistema di gestione ambientale, l'organizzazione può tenere sotto controllo e quelli sui quali essa può esercitare un'influenza..”, al fine di identificare quali siano quelli significativi su cui sviluppare il proprio SGA;

Si ritiene infatti determinante che l'attenzione dell'OdC sia focalizzata sulla completezza, coerenza e sulla correttezza della fase di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali, piuttosto che sulla mera esistenza formale del documento denominato "Analisi Ambientale Iniziale" (AAI). L'OdC deve verificare che la fase di valutazione sia supportata da dati e informazioni di natura qualitativa e quantitativa per i diversi aspetti ambientali identificati, i quali dovranno essere raccolti e resi disponibili in modo organico dall'Organizzazione. Ciò non esclude comunque che gli OdC richiedano, anche in termini vincolanti, all'interno del proprio Regolamento di Certificazione, l'esistenza del AAI.

4. Verificare che l'Organizzazione disponga di tutte le necessarie autorizzazioni di natura ambientale afferenti a tutte le attività direttamente od indirettamente collegate allo scopo di certificazione e verificarne la validità, la completezza e correttezza. Il rapporto, o altro documento predisposto dall'OdC a conclusione della fase di Stage 1, dovrà registrare tutti i riferimenti ai documenti e/o alle autorizzazioni esaminati (vedi anche Cap. 3.3);
5. Discutere, verificare e documentare lo scopo di certificazione.

Con particolare riferimento ai punti 2, 3, 4 e 5, è indispensabile che il GVI esegua i sopralluoghi pertinenti e necessari, al fine di ottenere un quadro complessivo delle attività e degli impatti ambientali dell'Organizzazione.

Il piano di audit per lo Stage 2 dovrà essere realizzato in base alle conclusioni dello Stage 1 e dovrà tenere in considerazione l'importanza specifica degli aspetti ambientali significativi, il livello di conformità legislativa ed i risultati del ciclo di audit interno.

### **3 Verifiche attinenti alla Conformità legislativa delle Organizzazioni richiedenti la certificazione ambientale**

#### **3.1 Responsabilità degli Organismi di Certificazione e delle Organizzazioni**

La certificazione di SGA deve fornire fiducia alle parti interessate che tutti gli aspetti ambientali di natura legislativa siano sotto adeguato e continuo controllo da parte dell'Organizzazione e siano stati verificati e adeguatamente valutati dall'Organismo che ha rilasciato la certificazione.

Pertanto, in presenza di una non conformità di natura legislativa, l'OdC deve emettere una non conformità di livello tale da non consentire il rilascio della certificazione prima della sua soluzione. Nel caso in cui vi siano dei dubbi interpretativi (cfr UNI/TR 11331 capitolo 4.5.1), l'OdC può emettere un rilievo di livello tale da consentire il rilascio della certificazione, rispondendo della coerenza di tale scelta rispetto agli obiettivi della norma. ACCREDIA valuterà l'adeguatezza di tali scelte durante le fasi di accreditamento e sorveglianza al fine di indirizzare gli OdC verso comportamenti omogenei.

#### **3.2 Relazione tra le "Autorizzazioni" e le certificazioni rilasciate ai sensi della norma UNI EN ISO 14001**

Per prevenire discriminazioni tra aziende operanti nelle varie realtà locali italiane, nei casi di formale non conformità previsti dal capitolo 4.2 del documento UNI/TR 11331 e solo nelle condizioni ivi descritte, ACCREDIA accetta che gli OdC rilascino la certificazione UNI EN ISO 14001.

ACCREDIA richiede agli OdC accreditati di eseguire le verifiche necessarie a dimostrare che l'Organizzazione abbia comunque fatto tutto quanto previsto dal citato capitolo 4.2 del documento UNI/TR 11331.

In particolare l'OdC deve tenere sotto controllo il comportamento dell'Organizzazione nell'ambito di eventuali iter autorizzativi non completati o in fase di modifica, integrazione o aggiornamento.

Qualora l'OdC abbia accertato nello Stage 1 che l'Organizzazione non ha presentato domanda di autorizzazione nei tempi definiti dal capitolo 4.2 del Rapporto Tecnico UNI/TR 11331, non può comunque rilasciare la certificazione prima che siano trascorsi i suddetti tempi. Ad esempio se la domanda è stata presentata il 1° gennaio e lo Stage 1 viene eseguito il 1° febbraio, deve essere emessa una non conformità "maggiore" e la certificazione non può essere rilasciata comunque prima che siano trascorsi i tempi definiti.

In ogni caso, nel momento in cui l'organizzazione ottiene le autorizzazioni richieste, ogni non conformità relativa a quell'aspetto, deve ritenersi risolta.

Quanto sopra non toglie che le Organizzazioni rimangono comunque pienamente responsabili dal punto di vista penale ed amministrativo per le loro scelte di operare in assenza delle necessarie autorizzazioni e che gli OdC rimangono comunque responsabili delle scelte operate in questo contesto.

### **3.3 Valutazione della conformità degli aspetti di natura tecnica, operativa e analitica in fase di certificazione**

L'evidenza di non conformità a requisiti legislativi cogenti, ovvero a dispositivi di leggi, a prescrizioni di autorizzazioni o di altri documenti prescrittivi, di natura tecnica, operativa o analitica devono essere formalizzate nei rapporti di audit come Non Conformità di livello tale da non consentire il rilascio della certificazione fino alla completa risoluzione della stesse.

Qualora l'OdC, in conformità a quanto previsto dal capitolo 4.3 del rapporto tecnico UNI/TR11331, decida di assumersi la responsabilità di emettere una non conformità di livello minore, (ovvero tale da consentire il rilascio della certificazione o il suo mantenimento), dovrà dare evidenza che l'azione correttiva proposta dall'organizzazione sia di impegno commisurato al peso minore del rilievo e dovrà conservare e tenere a disposizione dell'ente di accreditamento la documentazione completa del caso (testo della NC, Azione Correttiva proposta dall'Organizzazione e motivazioni che hanno portato alla decisione di proseguire nell'iter, incluse eventuali decisioni dei propri organi decisionali).

L'ente di accreditamento si riserva la possibilità di chiedere di esaminare le pratiche interessate nel corso delle verifiche ispettive effettuate presso la sede dell'OdC.

### **3.4 Valutazione degli aspetti cogenti in occasione degli audit di sorveglianza e rinnovo**

Nel caso in cui durante le sorveglianze, i rinnovi o le visite straordinarie o supplementari, vengano evidenziati situazioni di non conformità autorizzativa non riscontrate negli audit precedenti (ad esempio una autorizzazione scaduta, oppure un nuovo impianto per il quale non è stata ottenuta l'autorizzazione) è comunque necessario emettere NC maggiori.

Se la domanda non è stata presentata, l'OdC deve chiedere all'organizzazione di provvedere immediatamente all'inoltro della necessaria domanda, completa e esatta, pena la sospensione o il ritiro della certificazione.

Nel caso in cui, invece, la domanda sia stata presentata nei tempi corretti o comunque previsti dal capitolo 4.2 del documento UNI/TR 11331, l'OdC può considerare la situazione conforme e dovrà comunque richiedere all'organizzazione di essere informato di ogni sviluppo della pratica in questione.

Per le situazioni di natura tecnica, operativa e/o analitica, è necessario prendere in considerazione il contesto di riferimento per valutare le condizioni del mantenimento della certificazione. Pertanto, in presenza di una situazione puntuale, riconducibile a condizioni di eccezionalità/casualità dell'evento ed in cui l'organizzazione è in grado di dimostrare una corretta modalità di gestione e tempi di rientro definiti, l'OdC può emettere una NC minore che non comprometta il mantenimento della certificazione oppure documentare quanto riscontrato in altro modo (es. check list, raccomandazione, diario, ecc), garantendo comunque la conservazione della documentazione per le eventuali verifiche da parte di ACCREDIA.

In caso contrario sarà necessario, invece, emettere una NC maggiore che, in assenza di un'adeguata e tempestiva azione correttiva da parte dell'Organizzazione, potrà portare alla sospensione della certificazione prima ed alla revoca della stessa poi.

### **3.5 Procedimenti legali in corso**

Nel caso di un'organizzazione coinvolta, direttamente o tramite persone fisiche che la rappresentino, in procedimenti legali in corso o in sentenze passate in giudicato in merito ad aspetti ambientali, l'OdC deve assicurare adeguata e sistematica sorveglianza del problema specifico in tutte le visite di Stage 1 e Stage 2, di sorveglianza e di rinnovo e deve raccogliere evidenze sufficienti a dimostrare che, riguardo l'oggetto della condanna o del procedimento, vi sia, al momento della verifica, una sostanziale conformità ai requisiti di legge e di norma (in pratica che non vi sia reato o reiterazione del reato). Inoltre l'ODC deve considerare l'opportunità di eseguire visite aggiuntive.

L'OdC deve richiedere all'organizzazione di essere informato di tutti gli sviluppi dei procedimenti in essere.

Si rileva che l'esistenza di procedimenti penali in corso è collegata ad una ipotesi di reato ma non dimostra la colpevolezza del rappresentante legale dell'organizzazione (o di altra persona fisica operante per conto dell'organizzazione) e che l'eventuale condanna (reclusione, ammenda, ecc.) porta alla espiazione della pena.

In conformità a quanto previsto dal capitolo 4.4 del rapporto tecnico UNI/TR 11331, non si può escludere che organizzazioni coinvolte in procedimenti penali in corso o in condanne penali siano certificate o certificabili secondo la norma UNI EN ISO 14001.

## **4 Gestione degli audit di sorveglianza; Procedure di sorveglianza e rinnovo**

Questo capitolo contiene indicazioni per gestire in modo affidabile le attività di sorveglianza.

La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 fornisce indicazioni affinché gli OdC possano pianificare correttamente i loro audit di sorveglianza nell'arco del periodo di validità della certificazione.

Tuttavia è necessario fornire indicazioni integrative per l'applicazione di tali requisiti allo scopo di assicurare che le prassi e le procedure degli OdC per la gestione delle attività di sorveglianza siano più omogenee e garantiscano un efficace controllo sul SGA certificato.

Gli audit di sorveglianza hanno, per gli OdC, il fondamentale obiettivo di poter *"mantenere la certificazione basandosi sulla dimostrazione che il cliente continui a rispettare i requisiti della norma relativa al sistema di gestione"* (UNI CEI EN ISO/IEC 17021, punto 9.3.3).

La UNI CEI EN ISO/IEC 17021 richiede, in generale per le attività di sorveglianza nel loro complesso, che l'OdC sviluppi *"le proprie attività di sorveglianza in modo tale che le aree e le funzioni rappresentative, coperte dal campo di applicazione del sistema di gestione, siano monitorate su base regolare, tenendo conto delle modifiche intervenute al proprio cliente certificato ed al suo sistema di gestione"* (UNI CEI EN ISO/IEC 17021, punto 9.3.1.1).

La UNI CEI EN ISO/IEC 17021 afferma inoltre che *"Gli audit di sorveglianza sono audit su campo, ma non sono necessariamente audit dell'intero sistema e devono essere pianificati unitamente alle altre"*

*attività di sorveglianza, in modo che l'OdC possa continuare ad aver fiducia ce il sistema di gestione certificato continui a rispettare i requisiti nel periodo intercorrente tra fra gli audit di rinnovo della certificazione" (UNI CEI EN ISO/IEC 17021, punto 9.3.2.1) e richiede che l'OdC includa nel piano di attività della visita di sorveglianza la verifica che l'azienda assicuri la "continua tenuta sotto controllo delle attività" (punto 9.3.2.1, lettera f).*

Tutto ciò premesso, negli audit di sorveglianza dello schema ambientale, durante l'attuazione del programma triennale di audit, vi sono diversi aspetti che richiedono adeguato dettaglio nella pianificazione dei contenuti della verifica. Alcuni esempi significativi sono:

- il mantenimento del possesso delle autorizzazioni, complete e in corso di validità e/o il controllo dei procedimenti autorizzativi in corso;
- il controllo e la sorveglianza delle attività collegate ai diversi aspetti ambientali significativi;
- la verifica della gestione della manutenzione e dei fornitori/appaltatori, aspetti tutti trattati all'interno del punto 4.4.6 – controllo operativo della norma UNI EN ISO 14001;
- il controllo e la corretta gestione da parte dell'organizzazione di tutte le aree fisiche in cui si svolgono attività dell'organizzazione (reparti, depositi, piazzali, ecc.).

#### **4.1 La programmazione delle attività di sorveglianza**

La programmazione delle attività di sorveglianza – che comprende sempre e comunque il programma triennale di audit – deve essere effettuata in modo tale da pre-definire, per quanto possibile, anche i contenuti dei singoli audit oltre che le tempistiche correlate.

Il programma triennale di audit ed i piani dei singoli audit potranno essere successivamente perfezionati ed adattati, in funzione delle risultanze delle verifiche o di altri input relativi allo stato del sistema.

Programmazioni prive dei necessari dettagli e relative motivazioni non sono ritenute accettabili (vedi anche punto 4.3 ).

#### **4.2 Le problematiche ricorrenti**

Nel corso degli audit di sorveglianza sono normalmente applicati – in modo pianificato o meno - criteri di verifica a campione che riguardano molte scelte.

Dette scelte riguardano, per esempio:

- I punti della norma di riferimento da verificare;
- le funzioni dell'organizzazioni presso cui eseguire verifiche (ad esempio tramite interviste);
- i reparti produttivi presso cui eseguire verifiche;
- i reparti o aree di lavoro, deposito, movimentazione presso cui eseguire sopralluoghi;
- gli aspetti ambientali per i quali verificare:
  - la capacità dell'organizzazione di assicurare adeguato controllo e sorveglianza;
  - il rispetto dei requisiti legislativi ed in particolare il possesso delle autorizzazioni ed il recepimento delle relative prescrizioni ;
- specifici elementi inclusi nei singoli paragrafi della norma di riferimento; ad esempio, per il controllo operativo la manutenzione, la gestione di fornitori ed appaltatori, il controllo delle attività connesse agli aspetti ambientali significativi; per la comunicazione la comunicazione interna e la comunicazione esterna.

Il campionamento che l'OdC esegue secondo la propria migliore professionalità e sotto propria responsabilità, comporta inevitabilmente il fatto che in una sorveglianza, più che in un audit di certificazione, l'oggetto dell'audit sia significativamente parziale rispetto allo scopo del certificato.

Risulta pertanto indispensabile, per assicurare l'obiettivo fondamentale degli audit di sorveglianza - intesi come programma triennale di audit o ciclo di sorveglianza -, che gli OdC mettano i RGVI ed i GVI incaricati, nelle condizioni di eseguire gli audit in modo che si tenga conto di quali siano stati l'oggetto e le risultanze degli audit precedenti (descritto con adeguato dettaglio), allo scopo di assicurare, nel triennio di validità del certificato, una copertura adeguata di tutti gli aspetti delle attività dell'Organizzazione certificata.

Si forniscono di seguito alcuni esempi di circostanze che dimostrano la necessità di quanto sopra richiesto:

- Nel corso di un audit di certificazione viene evidenziato il fatto che l'organizzazione ha presentato domanda di autorizzazione allo scarico ed è in attesa della autorizzazione: l'OdC che abbia rilasciato la certificazione in assenza di autorizzazione deve assicurare che nella prima sorveglianza sia verificato l'effettivo possesso dell'autorizzazione o comunque il pieno controllo della pratica (solleciti periodici documentati, visite all'autorità competente, acquisizione di pareri o autorizzazioni provvisori, ecc.) da parte dell'organizzazione.
- Nella prima sorveglianza vengono omesse verifiche sul controllo di fornitori ed appaltatori (rif. §4.4.6): l'OdC deve tenere traccia di ciò allo scopo di decidere consapevolmente se inserire questi aspetti nella successiva sorveglianza o se rinviare motivatamente tale verifica alla visita di rinnovo.
- Per due sorveglianze consecutive non vengono eseguiti sopralluoghi ai piazzali esterni destinati alla movimentazione merci ed al deposito temporaneo dei rifiuti: l'OdC deve tenere traccia di ciò allo scopo di decidere consapevolmente se inserire un sopralluogo specifico nella sorveglianza successiva.
- In un audit emerge che l'organizzazione sta progettando una nuova attività che risulta soggetta al controllo dei VVF: l'OdC deve pianificare per l'audit successivo la verifica che l'organizzazione abbia attivato e tenga sotto controllo la pratica presso i VVF.

#### **4.3 Criteri di conduzione delle attività di sorveglianza**

Gli OdC, tenuto conto delle problematiche ricorrenti esposte al paragrafo precedente, devono individuare quali siano le informazioni necessarie per descrivere con adeguato dettaglio l'oggetto specifico degli audit di sorveglianza; queste informazioni devono comprendere almeno:

- le autorizzazioni esaminate con data di scadenza e/o lo stato degli adempimenti collegati alle autorizzazioni in essere o in corso di modifica o acquisizione;
- gli aspetti ambientali per i quali è stata eseguita la verifica della capacità dell'organizzazione di assicurare adeguato controllo e/o sorveglianza;
- la specifica delle procedure o delle istruzioni esaminate (ad esempio manutenzione, controllo fornitori e appaltatori, gestione del depuratore, gestione dei depositi temporanei di rifiuti, ecc.), ricomprese nell'ambito di punti molto ampi della norma di riferimento, quali ad esempio 4.4.6, 4.4.7 e 4.5.1;
- reparti, aree presso cui sono stati eseguiti sopralluoghi per l'esame delle prassi in essere;
- funzioni, reparti presso cui sono state eseguite interviste per la verifica delle prassi in essere e del grado di coinvolgimento e formazione del personale.

Inoltre l'OdC deve:

- stabilire in quale/i documento/i queste informazioni debbano essere inserite;
- stabilire a chi spetti (ad esempio all'OdC o al RGVI) ed in quale momento (ad esempio in fase di preparazione del piano di audit di sorveglianza) stabilire l'oggetto specifico di un audit tenendo conto dell'oggetto specifico degli audit precedenti;
- mettere a disposizione del RGVI le informazioni necessarie;
- registrare quanto realmente verificato negli audit.

Si noti che le problematiche discusse emergono con particolare evidenza a causa della parzialità degli audit di sorveglianza, ma gli OdC devono assicurare la continuità nella trasmissione delle informazioni tra i successivi audit indipendentemente dal tipo di audit (certificazione, sorveglianza, supplementare, rinnovo).

Esempi di azioni che gli OdC possono attuare per rispondere ai requisiti esposti:

- predisporre programmi triennali di sorveglianza con adeguato dettaglio; in questo caso l'OdC deve essere in grado di modificare il piano triennale a seguito di particolari evidenze emerse nei successivi audit;
- predisporre piani di audit per le singole sorveglianze tenendo conto dell'oggetto specifico degli audit (non solo sorveglianze) precedenti, includendo indicazioni di adeguato dettaglio per le verifiche che il RGVI dovrà condurre;
- prevedere spazi specifici nei rapporti di audit affinché i RGVI possano indicare le verifiche eseguite ed eventualmente inserire indicazioni per verifiche da pianificare negli audit (non necessariamente solo sorveglianze) successivi;
- prevedere modalità di compilazione delle liste di riscontro o dei diari di audit e consegnare al RGVI, prima di ogni audit di sorveglianza, oltre al piano di audit, ai rapporti di audit precedenti ed alle non conformità, anche le liste di riscontro e/o i diari di audit.

Queste azioni possono essere attuate singolarmente o in modo combinato. È responsabilità dell'OdC stabilire modalità e responsabilità organiche per assicurare l'efficacia del ciclo degli audit di sorveglianza.

## **5 Prescrizioni per la conduzione di verifiche efficaci ed omogenee in relazione al possesso del certificato prevenzione incendi (CPI) da parte delle organizzazioni che richiedono la certificazione UNI EN ISO 14001**

La prevenzione incendi costituisce un aspetto con ricadute "ambientali" e come tale è ritenuto pertinente all'applicazione della norma UNI EN ISO 14001. Le attività rientranti nel campo di applicazione delle normative antincendio sono quelle indicate in allegato al D.M. 16/02/1982 e quelle indicate nelle tabelle A e B del D.P.R. 26/05/1959 n. 689 (riprese dal D.P.R. 29/07/1982 e dalla circolare n. 9 del 05/05/1998 chiarimenti applicativi al D.P.R. 37/98). I provvedimenti legislativi citati identificano le tipologie di attività per le quali è obbligatorio il possesso del CPI per l'esercizio dell'attività (attività soggette al controllo dei VVF).

Il D.Lgs. 334/99 e sue modifiche ed integrazioni<sup>1</sup> stabilisce, agli articoli 2, 6 e 8, l'obbligo per determinate tipologie produttive di trasmettere la "notifica" e di predisporre il "rapporto di sicurezza" al "comitato" di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 334/99. L'articolo 26 comma 2 del D.Lgs. 334/99 e l'articolo 4 del D.M. 19/03/2001 prevedono per le aziende soggette contemporaneamente all'obbligo del rapporto di sicurezza (articolo 8 D.Lgs. 334/99) e al controllo dei VVF (si veda D.M. 19/03/2001, articolo 1), l'unificazione dei procedimenti.

<sup>1</sup> Decreto Legislativo n. 238 del 21.09.2005.

Il procedimento con cui il Comando Provinciale dei VVF rilascia i CPI prevede:

- la presentazione di un progetto di adeguamento da parte dell'organizzazione;
- l'esame del progetto da parte dei VVF ed eventuale richiesta di integrazioni;
- l'approvazione del progetto da parte dei VVF;
- l'esecuzione di opere e interventi da parte dell'organizzazione;
- la richiesta di sopralluogo da parte dell'organizzazione al Comando provinciale VVF con la dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, corredata da certificazione prevista dal DPR 37/1998 <sup>2</sup> nel caso di avviamento dell'attività;
- il sopralluogo da parte dei VVF;
- il rilascio del CPI da parte dei VVF;

Prima di decidere di rilasciare la certificazione occorre comunque verificare:

- che l'organizzazione abbia ricevuto conferma scritta di approvazione del progetto da parte dei VVF;
- che eventuali richieste di integrazioni dei VVF siano state evase con tempestività e completezza;
- che i lavori di adeguamento siano in corso di esecuzione secondo quanto stabilito nel progetto, in conformità ad eventuali scadenze prestabilite o prescrizioni dei VVF, con tempestività e completezza;
- che tutte le attività che l'organizzazione ha in essere e soggette al controllo dei VVF siano ricomprese nel procedimento amministrativo, ovvero nel progetto presentato ai VVF e nel CPI.

Se una delle verifiche di cui sopra evidenzia un esito negativo, l'organizzazione non può essere certificata e l'OdC deve richiedere la reazione dell'organizzazione prima di rilasciare il certificato.

Quindi, in fase di certificazione, si possono presentare i seguenti casi tipici (fattispecie non esaustive):

- a) L'organizzazione non dispone di CPI o "*dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità*" ai sensi del DPR 37/98; il progetto non è stato presentato dall'organizzazione ai VVF oppure è stato bocciato. In questo caso l'OdC non può procedere alla certificazione.
- b) L'organizzazione non dispone di CPI o "*dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità*" ai sensi del D.P.R. 37/98; il progetto è stato presentato da meno di 45 giorni prima della visita dell'OdC ma non è stato approvato. In questo caso l'OdC non può procedere alla certificazione.
- c) L'organizzazione non dispone di CPI o "*dichiarazione di conformità*" ai sensi del D.P.R. 37/98; il progetto stato presentato ed è stato approvato dai VVF. In questo caso l'OdC può procedere sotto propria responsabilità alla certificazione ma deve verificare l'avviamento e la corretta conduzione dei lavori previsti dal progetto.

Nell'assumere la decisione di certificare un'organizzazione nelle condizioni di cui al punto c), l'OdC dovrà verificare che il SGA abbia correttamente preso in carico la gestione del transitorio:

- considerando nella valutazione degli aspetti ambientali quelli legati alla natura ed entità dei rischi residui in funzione degli interventi ancora da realizzare;

<sup>2</sup> Questa possibilità non è ammessa per le attività soggette all'obbligo della "notifica" (D.Lgs. 334/99, articolo 6).

- attuando opportune azioni preventive, a seguito dell'identificazione delle emergenze legate alla situazione particolare, allo scopo di compensare i rischi residui;
- definendo un programma di messa a norma adeguato ai rischi presenti, comprendente fasi e tempi  
per il completamento dei lavori previsti e per la presentazione della "dichiarazione di conformità".

L'OdC deve monitorare nel tempo, eventualmente con visite supplementari o sorveglianze pianificate allo scopo, il comportamento dell'organizzazione nei riguardi della pratica antincendio. Nei casi di progetti di adeguamento di lunga durata e grande impegno economico, l'OdC deve accertare che la messa a norma proceda nel tempo in conformità al programma concordato in fase di certificazione; il perdurare delle condizioni di non conformità oltre i tempi stabiliti dal programma concordato non dovrebbe essere accettato dall'OdC.

Per le Organizzazioni già in possesso di una certificazione ISO 14001 si applica il principio secondo cui, prima di avviare qualsiasi nuova attività soggetta al controllo dei VVF o di modificarne una esistente e già "a norma", l'azienda deve prima avere ricevuto il CPI oppure deve aver presentato la "dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità" prevista dal D.P.R. 12/01/98 n. 37 e deve possedere la ricevuta rilasciata dai VVF.

Nel caso un'Organizzazione certificata esercisca un'attività/impianto soggetto al controllo dei VVF al di fuori delle condizioni sopra esposte, l'OdC deve emettere una non conformità tale da richiedere una reazione immediata da parte dell'Organizzazione stessa, con eventuale visita supplementare, pena la sospensione o la revoca della certificazione a discrezione dell'OdC.

## 5.2 Organizzazioni soggette alle procedure integrate di cui al D.Lgs. 334/99

Fermi restando tutti gli obblighi di legge applicabili nel caso specifico, in questo caso il procedimento presso il "comitato" per gli accertamenti relativi alla notifica integra quello presso i VVF per il rilascio del CPI.

I tempi per il primo procedimento sono fissati in 4 mesi dall'articolo 26 del D.Lgs. 334/99 e non è introdotto il "silenzio d'inego". E' quindi possibile che Organizzazioni che abbiano avviato correttamente i procedimenti di cui sopra, non ricevano risposte dagli enti competenti per periodi significativi. Si ritiene pertanto che, in questi casi, valgano i principi di cui al capitolo 4.2 del documento UNI TR 11331 e, nei casi di aziende non soggette a notifica, non si applichi invece quanto sopra previsto in relazione al "silenzio d'inego" previsto dalle normali procedure per il rilascio del CPI.

Pertanto l'OdC dovrà verificare che l'organizzazione:

- abbia avviato la pratica almeno 4 mesi prima del rilascio della certificazione;
- continui a seguire con tempestività la pratica, trasmettendo agli organi competenti (Comitato e Comando) le istanze ed i documenti previsti dalla legge e sollecitando gli enti competenti per quanto di propria competenza;
- abbia in essere gli interventi e dispositivi previsti dal Rapporto di Sicurezza.

Tra i diversi aspetti normati dal titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni, ed in particolare dall'articolo 242, si trova una fattispecie la cui applicazione e interpretazione richiede alcune specificazioni integrative.

Si tratta del caso in cui, presso siti con attività in esercizio, il GVI di un OdC raccolga evidenze tali da far ritenere che vi sia la possibilità "di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione" (articolo 242 comma 1) a fronte di eventi avvenuti anteriormente<sup>3</sup> oppure del caso in cui il rischio di contaminazione appaia possibile a causa di attività in essere (incidenti, nuovi fenomeni di inquinamento).

Si tratta, ad esempio, di situazioni in cui si possano ipotizzare potenziali fenomeni di percolazione da serbatoi, da depositi di rifiuti o materiali potenzialmente contaminanti, da stoccaggi di fusti di sostanze pericolose, da percolazioni da piazzali non impermeabilizzati e adibiti ad attività inquinanti, ecc.

Durante la fase di certificazione (Stage 1 o 2) l'OdC può trovarsi nelle situazioni descritte nel seguito:

- a) Presso i siti dell'organizzazione il GVI non rileva alcuna evidenza che faccia pensare a possibilità di contaminazione. In questo caso l'OdC deve richiedere comunque all'Organizzazione di descrivere nei propri documenti (analisi iniziale e/o documenti di sistema) l'aspetto, con particolare riferimento alle attività pregresse, e di esplicitare le motivazioni per cui non sussiste il pericolo di superamento dei limiti;
- b) Il GVI dell'OdC raccoglie, durante sopralluoghi presso i siti dell'organizzazione o esame di documenti, evidenze tali da far ritenere che vi sia possibilità di contaminazione. In questo caso il GVI deve esaminare i documenti del SGA – ed in particolare quelli relativi all'applicazione del punto 4.3.1 e 4.5.1 ed eventualmente altri che si rivelassero rilevanti nella circostanza – e:
  - 1) se l'organizzazione ha a sua volta identificato possibilità di contaminazione ed ha avviato le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'OdC deve verificare, a prescindere da chi sia responsabile dell'inquinamento<sup>4</sup> la progressiva e tempestiva applicazione delle prescrizioni del decreto stesso da parte dell'organizzazione a partire dall'obbligo di dare comunicazione agli enti competenti ed emettere eventuali NC secondo i principi di cui al capitolo 4 del rapporto tecnico UNI/TR 11331; si ritiene scontato in questo caso che l'Organizzazione abbia valutato significativo questo aspetto;
  - 2) se l'organizzazione non ha dato comunicazione agli enti competenti, né pianificato o eseguito un piano della caratterizzazione, ma ha valutato in qualche misura "significativo" l'aspetto ed ha eseguito indagini preliminari per valutare le concentrazioni di inquinanti nel suolo, sottosuolo e/o acque sotterranee allo scopo di confrontarle con i valori limite applicabili, l'OdC deve valutare le risultanze delle indagini svolte e comportarsi di conseguenza (se le concentrazioni non superano i valori limite CSC, l'Organizzazione non è soggetta ad obblighi specifici);
  - 3) se l'organizzazione, nella stessa situazione di cui al punto precedente, non ha eseguito indagini preliminari, l'OdC deve richiedere, emettendo non conformità, misure di controllo, sorveglianza o miglioramento da parte dell'Organizzazione in relazione all'aspetto ed in

<sup>3</sup> Si veda anche il comma 1 dell'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

<sup>4</sup> L'organizzazione, nel caso ritenga di non avere responsabilità, potrà rivalersi sui terzi.

particolare dovrà richiedere monitoraggi diretti o indiretti (ad esempio prove di tenuta dei serbatoi) della qualità di suolo, sottosuolo e/o acque sotterranee, comunque tali da consentire di escludere il rischio di contaminazione;

4) se l'organizzazione non ha ritenuto di individuare possibilità di contaminazione e non ha quindi redatto comunicazioni, pianificato o eseguito un piano della caratterizzazione, non ha fatto indagini preliminari e non ha valutato in qualche misura "significativo" l'aspetto o non lo ha identificato per nulla, l'OdC deve verificare l'affidabilità del procedimento adottato dall'Organizzazione per la valutazione degli aspetti ambientali e deve emettere una NC che evidenzia una carenza sostanziale del SGA nella affidabilità della procedura di identificazione o valutazione degli aspetti ambientali ed eventualmente richiedere subito l'esecuzione di verifiche ambientali come al punto precedente.

Le non conformità che l'OdC deve emettere nei casi 1 e 2 sono da riferire alla non efficace gestione della conformità legislativa e devono avere un peso coerente con i principi di cui al capitolo 4 del rapporto tecnico UNI/TR 11331.

Nelle visite di sorveglianza, rinnovo o straordinarie, gli OdC devono applicare criteri interpretativi uguali a quelli sopra esposti.

Le non conformità che l'OdC deve emettere nei casi 3 e 4 sono da riferire in linea di massima al SGA e non alla gestione della conformità legislativa, salvo diversa scelta motivata dell'OdC e devono avere un peso coerente con i principi di cui al capitolo 4 del rapporto tecnico UNI/TR 11331.

## **7 Prescrizioni per la conduzione di audit efficaci ed omogenei in relazione alla definizione dello scopo di certificazione**

Si ritiene che, nell'ambito della certificazione dei SGA, il "cliente" sia da identificare con l'ambiente in senso lato, ovvero con il pubblico ed ogni altro soggetto interessato alle prestazioni ambientali dell'Organizzazione.

Pertanto l'informazione "critica" per le parti interessate, pur comprendendo anche il prodotto, consiste essenzialmente nelle attività e nei processi svolti dall'Organizzazione oggetto di certificazione.

Nel formulare lo scopo di una certificazione ambientale, rilasciata ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, gli OdC devono riportare, oltre eventualmente al prodotto, le tipologie di attività (processi) sotto il controllo dell'organizzazione incluse nel campo di applicazione del SGA certificato; il grado di dettaglio ragionevole potrà essere stabilito in funzione della complessità produttiva dell'organizzazione, ma dovrà sempre fornire l'idea dei possibili impatti ambientali collegati.

A integrazione di quanto descritto dal Regolamento ACCREDIA al punto "Criteri per la formulazione dello scopo dei certificati dei sistemi di gestione per la qualità", viene precisato che, per gli scopi dei certificati SGA, lo stesso punto dovrebbe essere inteso come segue:

*"si ammette l'uso di termini generali presenti nelle norme applicabili al SGQ (es. progettazione, sviluppo, fabbricazione, ecc.) seguiti dall'oggetto delle attività. Tali termini devono essere integrati da termini più specifici, appropriati e rilevanti (es.: "lavorazioni meccaniche" "verniciatura" "sintesi organica" "produzione di energia con olio denso / carbone ..") allo scopo di fornire l'idea dei possibili impatti ambientali collegati."*

La correttezza e completezza dello scopo della certificazione deve sempre essere confermata dopo gli audit di Stage 1.

#### **Esempi di scopi formulati in modo non corretto:**

- Produzione di bulloneria ad alta resistenza;
- Strumentazione di controllo e regolamentazione;
- Materiale elettrico da installazione per applicazioni civili e industriali, canalette di cablaggio e da installazione;
- Produzione di energia elettrica e termica per teleriscaldamento.

#### **Esempi di scopi formulati in modo corretto:**

- Termocombustione di RSU, di rifiuti sanitari a rischio infettivo e di farmaci e cosmetici scaduti con recupero energetico;
- Produzione di motori asincroni in bassa tensione tramite le fasi di assemblaggio, verniciatura e collaudo;
- Stampaggio ad iniezione di articoli tecnici in materiali termoplastici e termoindurenti;
- Approvvigionamento, selezione, stoccaggio e selezionamento di prodotti ortofrutticoli.

### **7.1 Esclusioni**

Tenendo conto dell'interpretazione di unità operativa fornita nel documento UNI/TR 11331 al punto 3.1, qualora all'interno di un sito, sia possibile certificare una (o più) unità operative dell'organizzazione, ma non tutte quelle presenti all'interno del sito stesso, le unità operative non coperte da certificazione dovranno essere riportate sul certificato, come esclusioni.

Nel caso di attività di servizi, lo scopo del certificato e le esclusioni dovranno essere congruenti con quanto riportato nel documento UNI/TR 11331 al punto 3.2. In particolare, se l'esclusione riguarda attività - tipicamente di servizio - che si svolgono nel territorio o in siti mobili, le esclusioni dovranno essere esplicitate nello scopo oppure, in alternativa, le attività comprese nel campo di applicazione del sistema di gestione e indicate nel certificato dovranno essere precedute dall'indicazione "limitatamente alle attività di....." o da analogo dicitura, in modo tale da escludere che il pubblico possa pensare che le attività non comprese nel campo di applicazione del sistema siano certificate.

L'Organismo di Certificazione non deve accettare esclusioni dal campo di applicazione del SGA certificato di una o più "unità operative" (una parte di un sito o un sito fra tanti), o di una o più attività di servizio, nei casi in cui tale esclusione si configuri come "cherry picking".

Non si configurano come casi di "cherry picking" le situazioni in cui la volontà da parte dell'organizzazione di escludere unità operative o attività dallo scopo del certificato sia accompagnata da una adeguata conoscenza dei problemi e da un programma di estensione. Questo anche se la parte esclusa è non conforme alla norma e/o alla legge in quanto l'organizzazione dimostra la sua volontà di risolvere il problema e di eliminare eventuali situazioni non conformi.

L'attuazione del programma di estensione deve essere monitorato nel tempo da parte dell'OdC.

## **8 Prescrizioni per la conduzione di audit efficaci ed omogenei rispetto al Punto 4.4.6 "Gestione di fornitori e appaltatori" della norma UNI EN ISO 14001**

Si richiede agli OdC di pianificare ed eseguire nell'ambito degli audit di certificazione e nel corso del programma triennale di audit, verifiche mirate ad accertare che l'organizzazione abbia attuato quanto previsto dal capitolo 6 del rapporto tecnico UNI/TR 11331.

## **9 Criteri per la definizione del confine tra requisiti ambientali e di igiene e sicurezza sul lavoro, ai fini delle verifiche di conformità alla norma ISO 14001**

Questo capitolo contiene i criteri che sono stati definiti a fronte delle numerose richieste di chiarimenti pervenute ad ACCREDIA dagli OdC e dal mercato, affinché sia definito un limite operativamente preciso tra i requisiti applicabili ai SGA ed i requisiti applicabili ai sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (SCR).

Detti criteri riguardano sia gli aspetti da trattare, ovvero le attività da sottoporre a controllo operativo, sia i requisiti legislativi da considerare e applicare nell'ambito del sistema di gestione ambientale.

Precisato che, alla luce dei principi espressi dal rapporto tecnico UNI/TR 11331., il rispetto della legislazione applicabile è sostanzialmente considerato un prerequisito per la certificazione - e questo vale anche per lo schema SCR - l'obiettivo principale è assicurare il mercato che gli Organismi applichino criteri omogenei nelle verifiche.

A questo fine vengono dati per associati i contenuti del capitolo 3.3 del rapporto tecnico UNI/TR 11331. Si ritiene comunque necessario fornire chiarimenti ulteriori per dare la possibilità agli OdC di migliorare l'omogeneità dei comportamenti.

### **9.1 Considerazioni generali**

Si raccomanda vivamente agli OdC di chiarire nei propri contratti e/o nei regolamenti applicabili ai diversi schemi di certificazione l'oggetto degli audit che verranno condotti.

Si conferma pertanto che ciò che riguarda gli aspetti di sicurezza e igiene del lavoro non dovrebbe costituire elemento per rilevare non conformità rispetto alla norma UNI EN ISO 14001.

### **9.2 Precisazioni sui confini tra i due schemi**

La definizione di "ambiente" riportata sopra, in particolare il contenuto della "nota", è utilizzata nel rapporto tecnico UNI/TR 11331 per orientare la definizione del confine nei casi dubbi.

In effetti, l'inquinamento ambientale può anche avere origine dall'interno dei luoghi di lavoro o degli impianti, ovvero dall'interno di una Organizzazione.

La Tabella riportata nella pagina seguente, fornisce, in coerenza con i principi di cui al capitolo 3.3 del rapporto tecnico UNI/TR 11331, alcune indicazioni per valutare se un aspetto sia da considerare o meno nel campo di applicazione dei requisiti della norma UNI EN ISO 14001.

In altri casi qui non specificati, è responsabilità dell'OdC decidere, tenendo conto degli orientamenti espressi nel rapporto tecnico UNI/TR 11331.

In ogni caso l'OdC deve limitare i suoi requisiti, le attività di valutazione e le decisioni sulla certificazione a quegli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione stessa. Ne consegue che – nella valutazione della conformità del sistema di gestione ambientale – l'Auditor è tenuto, per contratto, ad accertare il soddisfacimento dei soli requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 14001. Pertanto, qualora nel corso della verifica l'auditor dovesse riscontrare il mancato rispetto di un requisito relativo a sistemi di gestioni diversi da quello ambientale (e che non abbia un'influenza diretta sull'ambiente), tale violazione non potrà essere formalizzata come non conformità del sistema oggetto di valutazione. Si richiama, a tal proposito, il punto 2.2.2.6 del Regolamento RG-01, "Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione".

Aspetto	Da considerare requisito di SGA
Licenza Edilizia	Da considerare nei casi in cui vi sia impatto ambientale (es. aree sotto vincolo paesaggistico)
Agibilità	NO
Industrie insalubri	SI
Incidenti rilevanti (Seveso bis)	SI
CPI	SI
Documento di valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	NO
Valutazione esposizione personale al rumore (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	NO – può essere richiesto in quanto riporta misure di rumorosità di macchine ed impianti, ovunque siano situati.
Impianti di messa a terra	NO (aspetto di sicurezza e preliminare al conseguimento del CPI)
Conformità impianti elettrici e termoidraulici (L46/90)	NO (aspetto di sicurezza e preliminare al conseguimento del CPI)
Libretti caldaie (D.M. 17/03/03)	SI
Verifiche apparecchi a pressione	NO – può essere richiesto nei casi in cui possibili incidenti possano avere ripercussioni all'esterno
Concentrazione di inquinanti in ambiente di lavoro	NO - può essere richiesto nei casi in cui gli inquinanti possano disperdersi all'esterno ed è senz'altro richiesto nei casi di "emissioni convogliabili" (Dlgs 152/2006 e s.m.i., parte V).
Livello di campo elettrico e magnetico in ambiente di lavoro	NO - può essere richiesto nei casi in cui l'inquinamento possa disperdersi all'esterno
Manipolazione, identificazione ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi	SI
Valutazione del rischio di dispersione di fibre di amianto nell'ambiente di lavoro	NO - può essere richiesto nei casi in cui l'inquinamento possa disperdersi all'esterno; esclusi i requisiti specifici sulla sicurezza dei lavoratori
Valutazione del rischio di dispersione di fibre di amianto nell'ambiente esterno	SI
DPI personale	NO
DPI appaltatori	NO
ADR	SI
Radioattività	SI
Sostanze lesive dello strato di ozono	SI
Gas serra	SI
PCB/PCT	SI
HACCP	NO
Regolamento REACH	SI
Direttiva Rohs	SI

Nota: qualora un requisito sia da considerare tra gli aspetti da verificare in un SGA, i relativi requisiti legislativi dovranno essere applicati dall'Organizzazione e verificati dall'OdC secondo i principi di cui al capitolo 4 del rapporto tecnico UNI/TR 11331 e nei termini descritti nel precedente Capitolo 3 del presente Regolamento Tecnico.

## **10 Prescrizioni per la certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 nel settore EA 36 con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni con competenze territoriali**

Questo capitolo fornisce prescrizioni per favorire un'omogenea applicazione da parte degli organismi di certificazione accreditati delle norme per la certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) di Pubbliche Amministrazioni dotate di specifiche competenze di governo del territorio. Si tratta degli Enti Locali Territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Consorzi cui partecipano Enti Locali) e degli Enti Parco (per la tutela e la gestione delle aree naturali protette) che sono titolari di attribuzioni e competenze per il governo del territorio di elevata rilevanza ambientale.

Le prescrizioni sono formulate tenendo conto delle esperienze maturate nel mercato e degli indirizzi forniti da UNI tramite i Rapporti Tecnici pertinenti emessi.

La definizione di prescrizioni specifiche per le PA dotate di competenze per il governo del territorio è opportuna in considerazione del particolare ruolo delle PA nei rapporti con i cittadini ed in generale con tutte le parti interessate.

### **10.1 Continuità e coerenza della Politica, degli obiettivi e del Sistema di Gestione ambientale**

Gli Organismi di Certificazione devono richiedere esplicitamente alle PA di dimostrare che i principi della politica ambientale e gli obiettivi di miglioramento del SGA trovino coerente applicazione negli atti di pianificazione e di controllo operativo, ovvero nei contenuti degli strumenti di governo del territorio (piani regolatori, piani territoriali, zonizzazioni acustiche, regolamenti, norme tecniche di attuazione, ecc.).

L'OdC deve verificare che la PA sia in grado di motivare la coerenza delle proprie scelte amministrative e di pianificazione con la politica e con gli obiettivi ambientali, anche di fronte alle parti interessate.

L'OdC deve verificare che le risorse per il SGA, e per gli obiettivi in particolare, siano inserite esplicitamente negli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell'ente (es. PEG, Budget, controllo di gestione) e che siano supportate da atti di appropriato livello (delibere, determinazioni, ecc.). In altre parole, gli strumenti di programmazione economica della PA devono includere le risorse necessarie per mantenere il SGA ed in particolare per raggiungere gli obiettivi.

L'OdC deve richiedere che la PA, nello stabilire i propri obiettivi ambientali, non si limiti agli aspetti diretti, ma prenda in considerazione gli aspetti indiretti al fine del miglioramento dello stato dell'ambiente nel territorio di competenza, anche coinvolgendo altri soggetti pubblici e privati; nel richiedere ciò l'OdC terrà comunque conto delle competenze proprie della PA che richiede la certificazione.

Qualora concorrano più soggetti al raggiungimento degli obiettivi (ad es. nel miglioramento di aspetti ambientali indiretti, negli accordi di programma, nelle azioni previste dai piani di azione locale in ambito Agenda 21 locale), l'OdC dovrà verificare che la PA tenga monitorate le azioni intraprese dai diversi soggetti coinvolti, nel rispetto delle singole responsabilità.

L'OdC deve verificare che, in occasione dei cambi dell'alta Direzione<sup>5</sup>, sia confermata o modificata la Politica Ambientale con specifico atto di approvazione da parte della nuova Giunta (o dal nuovo Consiglio) e che sia assicurata la continuità dell'applicazione efficace del SGA da parte della struttura amministrativa.

<sup>5</sup> Con questa prescrizione si si riferisce al fatto che in occasione delle elezioni amministrative possono verificarsi cambiamenti nell'orientamento politico della maggioranza e quindi nelle scelte di governo del territorio dell'amministrazione certificata o da certificare

## **10.2 Aspetti ambientali diretti ed indiretti**

Gli OdC devono verificare che tutti gli aspetti ambientali, sia diretti che indiretti, siano stati individuati e valutati dalla PA.

Per quanto riguarda la verifica della corretta individuazione e valutazione degli aspetti ambientali diretti ed indiretti, gli OdC devono seguire i requisiti della norma UNI EN ISO 14001, tenendo conto di quanto specificato nel presente documento.

L'OdC deve richiedere innanzitutto un'analisi delle attività e delle competenze, in particolare quelle definite per legge, della PA che richiede la certificazione. L'analisi deve consentire alla PA di identificare gli aspetti ambientali diretti e quelli indiretti e, per questi ultimi, le modalità con cui le è possibile influenzare i comportamenti di altri soggetti sul territorio e, di conseguenza, influenzare lo stato dell'ambiente.

L'OdC deve richiedere, inoltre, che siano presi in considerazione e mantenuti aggiornati i dati e le informazioni ambientali sullo stato dell'ambiente nel territorio di competenza per tutti i comparti ambientali, con appropriato grado di dettaglio e di approfondimento, tenendo conto degli indirizzi forniti nei Rapporti Tecnici UNI pertinenti.

Devono quindi essere individuate le categorie di soggetti che causano pressione sul territorio, che concorrono all'impatto ambientale e che possono essere influenzate dalla PA.

La valutazione della significatività degli aspetti ambientali dovrà tenere conto delle peculiarità ambientali del territorio.

Discorso diverso vale per gli aspetti ambientali sui quali la PA non ha competenze. In questo caso gli OdC devono limitarsi, eventualmente, a verificare che la PA stesse abbiano definito ed avviato un programma conoscitivo delle problematiche ambientali insistenti sul proprio territorio ma controllate da altri soggetti con i quali non sono in essere – per legge, competenza o accordi – rapporti.

## **10.3 Conformità legislativa**

### **10.3.1 Individuazione dei requisiti legislativi**

L'OdC deve estendere le proprie verifiche alla capacità della PA di gestire i propri obblighi in relazione a tutte le tipologie indicate nei Rapporti Tecnici UNI pertinenti.

Si sottolinea che i piani settoriali ambientali di livello sovraordinato costituiscono riferimenti legislativi la cui coerenza deve essere valutata caso per caso e a cui è comunque necessario fare riferimento.

### **10.3.2 Valutazione della conformità legislativa della PA da parte dell'OdC**

Si raccomanda agli OdC di ripartire il tempo per la verifica della conformità legislativa in modo equilibrato tra gli aspetti diretti e quelli indiretti, coerentemente con il reale impatto ambientale degli aspetti e con la realtà ambientale del territorio.

Si ribadisce la necessità di mantenere un approccio di rigore, trasparenza e credibilità nella verifica dell'applicazione delle leggi ambientali nella certificazione UNI EN ISO 14001, conformemente alle prescrizioni di cui al presente RT e della guida EA 7/04.

In particolare, l'OdC deve emettere una NC di tipo "legislativo", in accordo con il capitolo 3 del presente documento, qualora accerti il non rispetto di una legge applicabile ad una qualsiasi attività della PA che richiede la certificazione.

L'entità del rilievo deve essere di norma critica, ovvero tale da precludere la certificazione.

Eccezionalmente, solo in presenza di fatti oggettivamente accertati e riconducibili alle particolarità esposte nei Rapporti Tecnici UNI pertinenti e solamente con le limitazioni e nel rispetto delle prescrizioni indicate al punto 10.3.3, l'entità del rilievo potrà essere minore e quindi tale da consentire il rilascio della certificazione.

Solo in questi termini l'OdC può procedere sotto propria responsabilità alla certificazione di PA che non presentino una totale conformità legislativa.

In ogni caso gli OdC, nell'emettere un certificato ad una PA con competenze territoriali, devono salvaguardare la credibilità del sistema delle certificazioni di fronte alle parti interessate.

### 10.3.3 Limitazioni e prescrizioni

Gli OdC dovranno rispettare le seguenti limitazioni e prescrizioni in tutti i casi in cui procedano, sotto la loro responsabilità, alla certificazione di PA che non presentino una totale conformità legislativa.

L'eventuale rilievo o concessione in deroga per una certificazione a fronte di un mancato rispetto di un requisito di legge dovrà essere comunque mantenuto aperto e monitorato nel tempo fino alla completa messa a norma. Ciò allo scopo di assicurare la massima trasparenza e per stimolare la capacità del SGA della PA che richiede la certificazione ad acquisire e mantenere la completa conformità. In deroga a quanto sopra, nei casi in cui i regolamenti degli OdC non consentono di mantenere aperto un rilievo per più verifiche ispettive, l'OdC deve assicurare comunque all'organo deliberante ed eventualmente ai comitati per la salvaguardia dell'imparzialità e ad ACCREDIA di poter analizzare su base documentale, anche in accompagnamento, la storia del rilievo fin dal suo inizio.

Nel caso di prescrizioni che si applicano in modo specifico al patrimonio della PA (ad es. gestione dell'amianto, acquisizione dei CPI, messa a norma di scarichi, ecc.) per il rispetto delle quali si accerti la necessità di risorse economico-finanziarie ingenti rispetto alle disponibilità di bilancio, l'OdC può rilasciare un rilievo che consenta la certificazione, ma deve richiedere alla PA, in modo vincolante, un programma lavori e di controllo del mantenimento della conformità nel tempo, che espliciti tempi e scadenze, risorse economiche e responsabilità per il rispetto di tutti i requisiti legislativi applicabili a tutte le attività della PA. A questo proposito l'OdC deve entrare nel merito della pianificazione generale della PA ed accertarsi che l'ente sia stato in grado di stimare le previsioni e gli impegni di spesa necessari alla completa messa a norma e deve acquisire dall'ente stesso elementi relativi alle previsioni di spesa complessive e alla loro distribuzione negli esercizi futuri all'interno dei Bilanci, dei Piani Esecutivi di Gestione (PEG) e/o nel piano triennale delle opere. Questo tipo di programma di lavori deve essere richiesto in tutti i casi in cui vi sia la necessità di un processo di messa a norma.

In fase di certificazione il programma dei lavori deve risultare avviato per tutte le tipologie di obblighi relativi al patrimonio e, nelle visite successive di sorveglianza, l'OdC deve eseguire verifiche sistematiche sulla continuità delle attività previste da programma mantenendo aperto il rilievo fino alla completa messa a norma o adottando metodi alternativi per consentire ad ACCREDIA di analizzare su base documentale, anche in accompagnamento, la storia del rilievo fin dal suo inizio.

La massima estensione ammissibile nel tempo del programma dei lavori di adeguamento deve essere valutata dall'OdC tenendo conto della rilevanza oggettiva degli impatti ambientali legati alla mancata messa a norma e del rapporto tra l'entità delle risorse richieste e delle risorse che la PA può impegnare.

Per il caso specifico dei CPI, si precisa quanto segue:

- se tutte le attività soggette al controllo dei VVF rispettano le condizioni di cui al paragrafo 5.1 del presente RT, non sussistono problemi ostativi alla certificazione, fermo restando l'obbligo ad aprire un rilievo rispetto al requisito di legge;

non si ritiene sia possibile rilasciare il certificato, indipendentemente dalle dimensioni del patrimonio dell'ente, se l'ente non ha dimostrato di essere giunto ad un avanzato stato di progettazione - ove per avanzato stato di progettazione si intende generalmente l'aver ottenuto l'esplicita approvazione del progetto da parte dei VVF - almeno per tutti gli edifici obbligatoriamente aperti al pubblico (es.: scuole) o che possono essere comunque al centro dell'interesse delle parti (es.: palazzetto dello sport).

In ogni caso, prima di emettere certificati in assenza di totale conformità legislativa, l'OdC deve, in base ad una analisi del rischio collegato alla specifica certificazione, valutare che lo stato della conformità legislativa sia sufficientemente elevato da assicurare la credibilità del certificato di fronte alle parti interessate.

Le motivazioni delle decisioni nei casi particolari vanno comunque documentate e, se comportano rischi di imparzialità, portati al Comitato rappresentativo delle parti.

Per i casi di condivisione di responsabilità, come per la gestione del ciclo delle acque e dei rifiuti, l'OdC deve esigere che la PA che richiede la certificazione si sia fatta carico di chiarire i confini delle responsabilità e abbia assunte in proprio le iniziative per attuare appieno le proprie competenze e per finalizzare quanto previsto dalla legge, attivando azioni conseguenti.

Coerentemente con gli indirizzi forniti dalla guida EA 7/04 e dai Rapporti Tecnici UNI pertinenti, si richiede che per la attuazione dei propri programmi di adeguamento, le PA si attivino nei confronti delle altre amministrazioni concorrenti o complementari nella gestione degli obblighi di legge; l'OdC deve valutare l'efficacia dell'azione della PA certificata/certificanda (ad es. valutando la correttezza delle procedure di comunicazione, la scelta degli interlocutori idonei da coinvolgere, l'utilizzo di efficaci processi amministrativi) e la continuità nel tempo della sua azione, anche e soprattutto a fronte di eventuali inerzia o dinieghi da parte delle altre amministrazioni coinvolte.

Nei casi di condivisione di responsabilità ambientalmente rilevanti (acque, rifiuti, trasporto pubblico locale, ecc.) indipendentemente dagli obblighi attribuiti alla PA dalle leggi, gli OdC devono chiedere alla PA di dare evidenza di esercitare la propria influenza verso gli altri soggetti coinvolti per la salvaguardia degli interessi delle parti interessate.

#### **10.4 Competenze del personale**

Particolare attenzione deve essere rivolta dagli OdC alla verifica delle competenze del personale della PA che opera nell'ambito delle attività di pianificazione (anche se esterno) e per il rilascio delle autorizzazioni, considerata la notevole valenza che tali atti hanno come ricaduta sul territorio.

#### **10.5 Comunicazione con il pubblico e le parti interessate**

La corretta comunicazione interna, il coinvolgimento dei dipendenti, così come la gestione dei rapporti con il pubblico e le parti interessate, sono aspetti fondamentali nella certificazione ambientale della PA.

##### **10.5.1 Comunicazione interna e coinvolgimento**

Gli OdC devono richiedere alla PA di avere attuato politiche di comunicazione e coinvolgimento dei propri dipendenti e collaboratori tali da:

- assicurare la condivisione dei principi della Politica, degli obiettivi e delle procedure del SGA

- far sì che l'Ente veicoli all'esterno, anche attraverso azioni ed esempi concreti, messaggi tali da confermare la consapevolezza nei cittadini che la protezione ambientale è un valore della comunità che dipende dalle scelte di ciascun soggetto.

### **10.5.2 Come trattare e considerare le comunicazioni ricevute**

Gli OdC devono richiedere alla PA che, nel valutare i propri aspetti ambientali e nello stabilire i contenuti dei propri strumenti di governo del territorio, tenga in considerazione le segnalazioni e/o proteste dei cittadini.

A fronte di segnalazioni su tematiche ambientali fatte da parti interessate (soggetti singoli o collettivi), l'OdC deve verificare che la PA, in aggiunta a quanto già definito per legge sulla disponibilità pubblica delle informazioni ambientali, fornisca risposte mirate, capaci di soddisfare – pur nel rispetto dell'interesse collettivo e delle politiche di governo già assunte – le richieste dei segnalanti.

L'OdC deve adottare un atteggiamento di grande considerazione delle segnalazioni, anche se ricevute da singoli cittadini, ed essere particolarmente puntuale e proattivo nell'analisi dei problemi e nelle risposte. Tale approccio dovrà essere richiesto dagli OdC alle PA.

### **10.5.3 Coinvolgimento dei cittadini**

Gli OdC devono richiedere alla PA che intende certificarsi e che fornisce informazioni all'esterno sul proprio programma di certificazione, di fornire al pubblico ed alle parti interessate anche informazioni sugli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, e su eventuali limitazioni dello scopo di certificazione.

Gli OdC devono inoltre richiedere evidenza di specifiche valutazioni della PA sull'opportunità di trasmettere al pubblico ed alle parti interessate ulteriori elementi informativi, ad esempio su obiettivi di miglioramento.

### **10.5.4 Coinvolgimento dei soggetti sui quali la PA non ha rapporti di competenza diretta**

Gli OdC devono sollecitare la PA certificanda affinché attivi e promuova contatti anche con altri soggetti nel territorio con i quali non sono in essere già rapporti di alcun genere, allo scopo di acquisire informazioni più approfondite sullo stato dell'ambiente o informazioni sulle attività con ricadute ambientali di tali soggetti in modo da poter valutare l'avvio di iniziative volontarie comuni comunque orientate al miglioramento dello stato ambientale del proprio territorio e promuovere iniziative congiunte intese al miglioramento ambientale complessivo.

## **10.6 Emergenze**

L'OdC deve verificare che la PA abbia preso in considerazione tutte le tipologie di emergenze ambientali segnalate nei Rapporti Tecnici UNI pertinenti.

La PA deve dimostrare all'OdC di aver preso in carico nell'ambito del SGA tutti gli aspetti ambientali in condizioni di emergenza con modalità appropriate, secondo le competenze affidate all'ente dalle leggi vigenti.

## 10.7 Audit interni

La programmazione del ciclo di audit interni, in linea con quanto già definito nella UNI EN ISO 19011, ha valore particolarmente importante nelle PA. L'OdC deve verificare che la PA abbia sviluppato tale programma al fine di avere un controllo efficace delle attività che possono avere impatto diretto o indiretto sull'ambiente, con adeguati tempi e risorse per le verifiche nei luoghi dove svolge le sue attività (uffici, sedi di proprietà, sedi operative), con particolare riferimento agli uffici che controllano procedimenti amministrativi con aspetti ambientali indiretti significativi.

Gli immobili di proprietà dell'ente, presso cui l'ente non effettua alcuna attività, non necessariamente devono essere ricompresi nel programma di verifiche ispettive interne. L'OdC deve però richiedere alla PA di dimostrare la conoscenza dello stato delle strutture in relazione agli aspetti ambientali presenti (es. strutture contenenti fibre di amianto, serbatoi interrati, ecc.).

L'OdC dovrà anche verificare che la PA abbia preso in considerazione l'eventualità di attuare degli audit di seconda parte verso i fornitori, appaltatori e gestori, maggiormente critici e presso soggetti di interfaccia.

## 10.8 Entità minima certificabile

In sede di applicazione dei criteri inerenti la definizione del campo di applicazione del SGA stabiliti dai Rapporti Tecnici UNI pertinenti, gli OdC possono considerare "PA dotate di competenze e struttura organizzativa particolarmente complesse" esclusivamente le Regioni, le Province Autonome e le Città Metropolitane.

Pertanto, solamente per tali tipologie di PA, potranno essere emessi certificati ISO 14001 per parti di PA che rispondano ai requisiti di "Unità funzionale" definiti dalla ISO 14001 e dai Rapporti Tecnici UNI pertinenti; tali certificati potranno essere mantenuti a tempo indeterminato senza che sia richiesta l'estensione dello scopo del SGA all'intera PA.

Pertanto, per le PA diverse da quelle dotate di competenze e struttura organizzativa particolarmente complesse, fatte salve le eccezioni sotto descritte, non è possibile la parzializzazione: nessuna attività può essere esclusa dal campo di applicazione del SGA certificato.

### 10.8.1 Province e grandi Comuni

Per favorire l'applicazione dei SGA in un settore caratterizzato da importanti ricadute nel territorio, per i Comuni con un numero di abitanti superiore a 40.000 e per le Province è ammessa la parzializzazione, a patto che:

- l'Alta Direzione sia rappresentata da un soggetto o organismo interno che abbia autorità sulle risorse dell'intera organizzazione (es. per un Comune o Provincia è rappresentato dal Sindaco/Presidente, dalla Giunta o dal Consiglio);
- esista una Politica approvata dall'Alta Direzione;
- l'Alta Direzione della PA approvi ufficialmente un impegno scritto a pervenire, sulla base di uno specifico programma documentato di estensione, alla certificazione dell'intera PA; il programma dovrà completarsi entro sei anni.
- la certificazione progressiva di tutta l'organizzazione sia avviata a partire da un'entità minima corrispondente a tutta quella parte di Organizzazione che risponde ad un Dirigente cui compete la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, ovvero ad un Dirigente di Settore o Dipartimento.
- siano chiaramente definite le interfacce con le altre parti/funzioni della PA ed in particolare i limiti di competenza e responsabilità;

- le informazioni sul campo di applicazione della certificazione date alle parti interessate siano chiaramente riferite all'Entità parziale certificata ed esplicitamente riportate nello scopo di certificazione, avendo cura di menzionare la parte certificata e poi la PA di appartenenza;
- il logo non sia utilizzato in abbinamento alla PA nella sua complessità, ma dovrà sempre essere chiaramente riconducibile all'Entità certificata.
- la PA raccolga dati e informazioni sull'intero territorio di pertinenza al fine di sviluppare una fase di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali che non sia limitata alla sola attività oggetto della parzializzazione. Questi dati sono necessari per una corretta impostazione del programma di estensione e dei possibili obiettivi di miglioramento.

Non possono comunque essere escluse attività di competenza della PA che presentino impatti ambientali particolarmente significativi o che presentano problemi di conformità ai requisiti legislativi o ai requisiti della norma di riferimento (divieto di "cherry-picking").

Non è considerato "cherry picking" l'esclusione temporanea dallo scopo di certificazione di parti della PA che presentano problemi di conformità legislativa, se la PA fornisce evidenza di avere identificato i problemi di conformità legislativa ed ha approvato il programma di estensione dello scopo di certificazione all'intero Ente.

L'organizzazione non può essere parzializzata se:

- la parte certificata o certificanda copre soltanto parti delle attività che non sono rappresentative, in termini di rilevanza degli aspetti e degli impatti ambientali, delle attività dell'organizzazione;
- non è possibile comprendere chiaramente i motivi delle scelte effettuate e identificare univocamente dall'esterno quale parte delle attività dell'organizzazione è compresa nel sistema di gestione ambientale.

### 10.8.2 Descrizione dello scopo

Per assicurare la massima trasparenza al pubblico, lo scopo del certificato deve essere espresso riportando l'indicazione dei processi erogati dall'ente che rientrano nello scopo del certificato, con un ragionevole dettaglio delle principali attività di tutti i Settori o Dipartimenti in cui l'ente è suddiviso.

Per alcune competenze di particolare rilevanza ambientale, come le fasi della gestione del ciclo delle acque o della gestione dei rifiuti urbani, è necessario che sia indicato, in modo trasparente e comprensibile, se la PA svolge l'attività in modo diretto o tramite convenzioni o accordi con altri enti o soggetti.

### 10.9 Determinazione della durata delle visite ispettive (calcolo dei "man-days")

La durata degli audit viene stabilita utilizzando le revisioni vigenti dei documenti IAF pertinenti adottando però una particolare chiave di ingresso alla tabella. La complessità ambientale di una PA è legata a diversi elementi di criticità che in ordine di importanza decrescente possono essere riassunti in:

- Complessità gestionale (numero e significatività delle competenze dell'ente, attività gestite direttamente, complessità e significatività delle attività affidate a terzi, ecc.).  
Es: enti con dipendenti che eseguono direttamente attività di manutenzione stradale o di gestione di impianti ed enti che affidano grandi lavori edili o stradali, presentano una elevata complessità gestionale.

- Criticità ambientale: criticità dal punto di vista delle caratteristiche, dello stato e della pressione del territorio (es.: n. di attività presenti nel territorio, ecc).  
Es: enti con competenza su territori classificati "di interesse nazionale" ai sensi del titolo V della parte IV del Dlgs 152/06 e s.m.i., enti che hanno competenza su aree protette (parchi), enti con aziende a rischio di incidente rilevante nel proprio territorio hanno rilevante criticità ambientale.
- Numero degli abitanti.
- Estensione del territorio.

Questi elementi determinano la complessità variabile da "low" – adatta, ad esempio, ad Enti che abbiano alienato una parte consistente delle proprie competenze e governino territori privi di complessità - ad "alta" – appropriata per Comuni che controllano direttamente o tramite società controllate le attività connesse alle principali tematiche ambientali (rifiuti, ciclo delle acque, ecc.) in un territorio complesso.

In ogni caso il numero dei giorni uomo non potrà essere inferiore a quanto risulta dall'adozione della classe "low".

Per i Comuni, Province e Regioni si deve comunque adottare, vista la caratteristica complessità gestionale, almeno la classe Medium.

La colonna di complessità dovrà poi essere incrociata con il numero di addetti (dipendenti, collaboratori a progetto, ecc.) della PA per determinare l'esatto numero di giornate-uomo da impiegare per l'attività di certificazione. Ogni OdC dovrà stabilire al proprio interno regole documentate che consentano di discriminare le PA con diversa complessità ambientale.

**Cialli Pamela**

---

**Da:** direzioneilva.taranto [direzioneilva.taranto@rivapec.com]  
**Inviato:** mercoledì 21 novembre 2012 10.16  
**A:** aia@pec.minambiente.it; roberta.nigro@isprambiente.it;  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
**Oggetto:** Nota ILVA Spa DIR/212/12 - DVA-2012-0026095 del 29/10/2012  
**Allegati:** Nota\_ILVA\_DIR\_212\_2012.pdf  
**Priorità:** Alta

Si trasmette in allegato la nota in oggetto.  
Cordiali saluti.

LVA Spa  
Il direttore

Ing. Adolfo Buffo

## Cialli Pamela

---

**Da:** Per conto di: direzioneilva.taranto@rivapec.com [posta-certificata@pec.aruba.it]  
**Inviato:** mercoledì 21 novembre 2012 10.18  
**A:** aia@pec.minambiente.it; roberta.nigro@isprambiente.it;  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Nota ILVA Spa DIR/212/12 - DVA-2012-0026095 del 29/10/2012  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (4,28 MB)  
**Priorità:** Alta

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 21/11/2012 alle ore 10:17:37 (+0100) il messaggio con Oggetto  
"Nota ILVA Spa DIR/212/12 - DVA-2012-0026095 del 29/10/2012" è stato inviato dal mittente  
"[direzioneilva.taranto@rivapec.com](mailto:direzioneilva.taranto@rivapec.com)"

e indirizzato a:

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

[roberta.nigro@isprambiente.it](mailto:roberta.nigro@isprambiente.it)

[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file  
"postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come  
nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è:

[opec271.20121121101737.28470.08.5.16@pec.aruba.it](mailto:opec271.20121121101737.28470.08.5.16@pec.aruba.it)